

ADESIONE

La presente Polizza Convenzione è stipulata ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg.(UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9645 del 2 dicembre 2022 e del D.M. n.° 0138401 del 22/03/2024 (Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura 2024).

AM TRUST ASSICURAZIONI SPA Via Clerici, 14 – 20121 MILANO (MI) Italia P. IVA: 01917540518	CONSORZIO DI DIFESA XXXXXXXXXXXX
di seguito indicata Compagnia	di seguito indicato Contraente

La compagnia prende atto che il contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali in conformità a quanto previsto al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, Reg. Ue 1305/2013, 702/2014, 308/2013 e al Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura 2024 (D.M. N. 0138401 del 22/03/2024), del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni agricole degli associati al predetto Condifesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore 12.00 del **XX/XX/2024** e scade alle ore 12.00 del 10/11/2024. La compagnia presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un certificato di assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'assicurato e dall'intermediario assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2024.

Il Contraente

XXXXXXXXXXXX

INDICE

Informazioni Societarie			Pag.	9	
Premessa – Glossario			Pag.	10	
Definizioni relative agli eventi assicurati			Pag.	14	
Definizioni per la classificazione del danno			Pag.	16	
Tipologie di Polizze Assicurabili			Pag.	21	
Premessa – Obblighi del Contraente Assicurato			Pag.	22	
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE					
Art.	1	CGA	Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia	Pag.	22
Art.	2	CGA	Oggetto della garanzia	Pag.	22
Art.	3	CGA	Modifiche dell'assicurazione	Pag.	23
Art.	4	CGA	Rettifiche	Pag.	23
Art.	5	CGA	Comunicazioni tra le parti	Pag.	23
Art.	6	CGA	Rinvio alle norme di legge	Pag.	23
Art.	7	CGA	Dati metereologici	Pag.	23
Art.	8	CGA	Esclusioni	Pag.	23
Art.	9	CGA	Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	24
Art.	10	CGA	Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato	Pag.	25
Art.	11	CGA	Prezzi unitari delle produzioni assicurabili	Pag.	25
Art.	12	CGA	Soglia	Pag.	25
Art.	13	CGA	Franchigie e scoperti	Pag.	25
Art.	13.1	CGA	Franchigie	Pag.	25
Art.	13.2	CGA	Scoperto	Pag.	27
Art.	14	CGA	Limite di indennizzo	Pag.	28
Art.	15	CGA	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	Pag.	28
Art.	16	CGA	Modalità per la determinazione del danno	Pag.	28
Art.	17	CGA	Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno	Pag.	28
Art.	18	CGA	Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta	Pag.	29
Art.	19	CGA	Perizia d'appello	Pag.	30
Art.	20	CGA	Norme particolari della perizia d'appello	Pag.	30
Art.	21	CGA	Modalità della perizia d'appello	Pag.	30
Art.	22	CGA	Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia	Pag.	30
Art.	23	CGA	Assicurazione di prodotti già colpiti da avversità atmosferiche in garanzia	Pag.	30
Art.	24	CGA	Danni ante rischio	Pag.	30
Art.	24.1	CGA	Danni ante rischio dichiarati	Pag.	30
Art.	24.2	CGA	Danni ante rischio non dichiarati	Pag.	31
Art.	25	CGA	Riduzione del prodotto assicurato e del premio	Pag.	31
Art.	26	CGA	Prodotti di secondo raccolto	Pag.	31
DISPOSIZIONI DIVERSE					
Art.	27	CGA	Esagerazione dolosa del danno	Pag.	32
Art.	28	CGA	Anticipata risoluzione del contratto	Pag.	32
Art.	29	CGA	Ispezione dei prodotti assicurati	Pag.	32
Art.	30	CGA	Pagamento dell'indennizzo	Pag.	32
Art.	31	CGA	Assicurazione presso diversi assicuratori.	Pag.	32
Art.	32	CGA	Campioni	Pag.	32
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE					
GRUPPO FRUTTA (FRU)					
Art.	33	FRU	Operatività della garanzia	Pag.	35
Art.	34	FRU	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	36
Art.	35	FRU	Prodotti precoci	Pag.	36
Art.	36	FRU	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	36

Art.	37	FRU	Danno di qualità - Tabelle di liquidazione danni convenzionale	Pag.	36
Art.	37.1	FRU	Danno di qualità (albicocche, albicocche precoci, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie)	Pag.	37
Art.	37.2	FRU	Danno qualità (cachi, fichi)	Pag.	38
Art.	37.3	FRU	Danno qualità (mele)	Pag.	38
Art.	37.4	FRU	Danno qualità Mele Tabella C	Pag.	39
Art.	37.5	FRU	Danno qualità (pere, pere precoci)	Pag.	40
Art.	37.6	FRU	Danno qualità (fichi d'india)	Pag.	40
Art.	37.7	FRU	Danno qualità (melograno)	Pag.	41
GRUPPO ACTINIDIA (ACT)					
Art.	38	ACT	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	42
Art.	39	ACT	Danno di qualità (actinidia) - Danno da defogliazione	Pag.	42
GRUPPO FRUTTA A GUSCIO (FRG)					
Art.	40	FRG	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	44
Art.	41	FRG	Operatività della garanzia	Pag.	44
Art.	42	FRG	Danno di qualità grandine (mandorle, nocciole, noci)	Pag.	45
Art.	43	FRG	Danno di qualità (pistacchio)	Pag.	45
GRUPPO PICCOLI FRUTTI (PFR)					
Art.	44	PFR	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	46
Art.	45	PFR	Danno di qualità grandine (more, ribes, uva spina, lamponi, mirtili, fragole, fragoloni, fragoloni rifioenti, fragoline di bosco e altri piccoli frutti)	Pag.	46
GRUPPO UVA (UVA)					
Uva da vino					
Art.	46	UVA	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	48
Art.	47	UVA	Operatività della garanzia	Pag.	48
Art.	48	UVA	Danno causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità della raccolta	Pag.	48
Art.	49	UVA	Danno di qualità grandine (uva da vino)	Pag.	49
Uva da tavola					
Art.	50	UVA	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	50
Art.	51	UVA	Danno di qualità grandine (uva da tavola)	Pag.	50
Uva da tavola coperta con teli di plastica					
Art.	52	UVA	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	51
GRUPPO OLIVE (OLV)					
Olive da olio e da tavola					
Art.	53	OLV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	52
Art.	54	OLV	Danno di qualità (olive da olio, olive da tavola)	Pag.	52
GRUPPO CEREALI (CER)					
Art.	55	CER	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	53
Art.	56	CER	Danno di qualità grandine e vento forte (frumento duro, frumento duro (seme da riproduzione), frumento tenero, frumento tenero (seme da riproduzione))	Pag.	53
Art.	57	CER	Danno di qualità grandine e vento forte (avena, farro, farro (seme da riproduzione), grano saraceno, orzo, segale, spelta, triticale)	Pag.	54
GRUPPO CUCURBITACEE (CUC)					
Cetrioli					
Art.	58	CUC	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	55
Art.	59	CUC	Danno di qualità grandine (cetrioli)	Pag.	55
Cocomeri, meloni, zucche, zucchine					
Art.	60	CUC	Decorrenza e cessazione della garanzia.	Pag.	56
Art.	61	CUC	Clausole speciali	Pag.	56
Art.	62	CUC	Danno di qualità grandine (cocomeri, tutte le varietà di sugar baby e simili, e meloni)	Pag.	56
Art.	63	CUC	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	57
Art.	64	CUC	Danno di qualità grandine (zucchine, zucche)	Pag.	57
GRUPPO POMODORI (POM)					
Pomodori					
Art.	65	POM	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	58

Art.	66	POM	Operatività della garanzia	Pag.	58
Art.	67	POM	Spese di salvataggio per danni precoci	Pag.	58
Pomodori da industria					
Art.	68	POM	Danno di qualità grandine (pomodoro da pelato e da concentrato)	Pag.	59
Pomodori da tavola, da consumo fresco, altre lavorazioni					
Art.	69	POM	Danno di qualità grandine (pomodori da tavola o consumo fresco)	Pag.	59
Art.	70	POM	Danno di qualità grandine (pomodorini altre lavorazioni)	Pag.	59
Art.	71	POM	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	60
GRUPPO ORTICOLE DA BULBO (ORT)					
Cipolla					
Art.	72	ORT	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	61
Art.	73	ORT	Proroga garanzie	Pag.	61
Art.	74	ORT	Danno di qualità grandine (cipolla bulbo)	Pag.	61
Cipolline da industria tipologia maggioline					
Art.	75	ORT	Danno di qualità grandine (cipolline da industria tipologia maggioline)	Pag.	62
Cipolline da industria tipologia borettane					
Art.	76	ORT	Danno di qualità grandine (cipolline da industria tipologia borettane)	Pag.	62
GRUPPO FAGIOLI (FAG)					
Fagioli freschi, da industria, secchi, secchi nani, secchi rampicanti, fagiolini, da industria					
Art.	77	FAG	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	63
Art.	78	FAG	Danno di qualità grandine (fagioli freschi, da industria, secchi, secchi nani, secchi rampicanti)	Pag.	64
Art.	79	FAG	Danno di qualità grandine (fagiolini, fagiolini da industria)	Pag.	64
Art.	80	FAG	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	65
GRUPPO MELANZANE (MEL)75					
Art.	81	MLZ	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	66
Art.	82	MLZ	Danno di qualità grandine (melanzane)	Pag.	66
Art.	83	MLZ	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	67
GRUPPO PEPERONI (PEP)					
Art.	84	PEP	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	68
Art.	85	PEP	Danno di qualità grandine (peperoni)	Pag.	69
Art.	86	PEP	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	69
64GRUPPO MAIS (MAI)					
Mais da granella, insilaggio, seme, dolce					
Art.	87	MAI	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	70
Art.	88	MAI	Operatività della garanzia	Pag.	71
Art.	89	MAI	Danni precoci da eccesso di pioggia	Pag.	71
Art.	90	MAI	Danno di qualità grandine (mais da granella)	Pag.	72
Art.	91	MAI	Danno di qualità grandine (mais da insilaggio, mais da biomassa)	Pag.	72
Art.	92	MAI	Danno di qualità grandine (mais da seme)	Pag.	72
Art.	93	MAI	Danno di qualità grandine (mais dolce)	Pag.	73
GRUPPO RISO (RIS)					
Riso, riso "Indica"					
Art.	94	RIS	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	74
Art.	95	RIS	Varietà di riso appartenenti alla sottospecie "Indica"	Pag.	75
Art.	96	RIS	Danno di qualità grandine (riso e riso Indica)	Pag.	75
GRUPPO LEGUMINOSE (LEG)					
Piselli, pisello proteico, piselli secchi					
Art.	97	LEG	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	76
Art.	98	LEG	Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia	Pag.	76
GRUPPO OLEAGINOSE (OLE)					
Soia, colza, girasole					
Art.	99	OLE	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	77
Art.	100	OLE	Danni precoci da eccesso di pioggia	Pag.	78
Art.	101	OLE	Danno di qualità grandine (soia)	Pag.	78

GRUPPO TABACCO (TAB)					
Tabacco, tabacco kentucky					
Art.	102	TAB	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	79
Art.	103	TAB	Indicazioni necessarie da inserire nel certificato	Pag.	79
Art.	104	TAB	Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky	Pag.	79
Art.	105	TAB	Valutazione del danno varietà Kentucky	Pag.	80
Art.	106	TAB	Denunce di danno assicurato	Pag.	80
Art.	107	TAB	Raccolta scalare del prodotto	Pag.	80
Art.	108	TAB	Danni derivanti dalla piegatura delle piante di tabacco	Pag.	80
GRUPPO INDUSTRIALI (IND)					
Barbabetola da zucchero (radice)					
Art.	109	IND	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	81
Art.	110	IND	Danno da defogliazione (barbabetola da zucchero, radice)	Pag.	81
Spinacio, spinacino					
Art.	111	IND	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	82
Art.	112	IND	Operatività della garanzia	Pag.	82
Art.	113	IND	Danno di qualità (spinacio, spinacino)	Pag.	82
Art.	114	IND	Quantificazione del danno	Pag.	82
Art.	115	IND	Adempimenti in caso di danno	Pag.	82
Art.	116	IND	Quantitativo assicurabile	Pag.	82
GRUPPO PATATE (PAT)					
Patate, da industria, da consumo fresco					
Art.	117	IND	Decorrenza e cessazione delle garanzie	Pag.	83
Patate da industria					
Art.	118	IND	Operatività delle garanzie	Pag.	83
8Art.	119	IND	Danno di quantità e di qualità grandine (patate da industria)	Pag.	83
Patate da consumo fresco					
Art.	120	IND	Operatività delle garanzie	Pag.	83
Art.	121	IND	Danno di quantità e di qualità grandine (patate da consumo fresco)	Pag.	84
GRUPPO VIVAI (VIV)					
Piante di viti porta innesti - piante madre di portinnesti di vite					
Art.	122	VIV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	85
Art.	123	VIV	Indicazioni necessarie da inserire nel certificato	Pag.	85
Art.	124	VIV	Requisiti delle talee in garanzia	Pag.	85
Art.	125	VIV	Danno di qualità grandine (piante di viti porta innesti - piante madre di porta innesti di vite)	Pag.	85
Nesti (marze) di cloni selezionati di vite					
Art.	126	VIV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	86
Art.	127	VIV	Oggetto della garanzia	Pag.	86
Art.	128	VIV	Danno di qualità grandine (nesti, marze, di cloni selezionati di vite)	Pag.	86
Vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)					
Art.	129	VIV	Oggetto della garanzia	Pag.	86
Art.	130	VIV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	87
Art.	131	VIV	Danno di qualità grandine (vivai di vite, barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)	Pag.	87
Vivai di piante da frutto e di olivo					
Art.	132	VIV	Oggetto della garanzia	Pag.	87
Art.	133	VIV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	87
Art.	134	VIV	Danno di qualità (vivai di piante da frutto)	Pag.	88
Vivai di pioppi (pioppi in vivaio)					
Art.	135	VIV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	89
Art.	136	VIV	Danno di qualità	Pag.	89
Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso (vivaio)					
Art.	137	VIV	Decorrenza e cessazione della garanzia	Pag.	90
Art.	138	VIV	Danno di qualità grandine e vento forte (vivai di piante ornamentali e forestali in vaso)	Pag.	90
APPENDICI					

Appendice n.° 1 - D deroghe e integrazioni contrattuali alle condizioni generali e speciali di polizza			
1.a	Decorrenza della garanzia	Pag.	91
Appendice n.° 2 - Pattuizioni gestionali			
2.1	Termine di accettazione dei rischi	Pag.	92
2.2	Modalità di assunzione rischi - redazione certificati di assicurazione	Pag.	92
2.3	Polizza di regolazione del premio	Pag.	93
2.4	Computo e pagamento dei premi	Pag.	93
2.5	Pagamento degli indennizzi	Pag.	93
2.6	Insolvenza dei soci	Pag.	93
2.7	Gestione del contratto (Underwriting	Pag.	94
Appendice n.° 3 - Perizia d'appello			
	Perizia d'appello	Pag.	95
Appendice n.° 4 - Pattuizioni in deroga			
	Pattuizioni in deroga	Pag.	96
Appendice n.° 5 - Regolamento IVASS 41/2018			
	Regolamento IVASS 41/2018	Pag.	97
Allegato n.° 1 - Prezzi di assicurazione dei prodotti			
	Prezzi di assicurazione dei prodotti	Pag.	98
Allegato n.° 2 - Tariffe di premio			
	Tariffe di premio	Pag.	99

BOZZA

**POLIZZA SULLE RESE
CONTRO LE AVVERSITÀ CATASTROFALI, DI FREQUENZA E ACCESSORIE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2024**

RISCHI AGEVOLATI

TIPO A
Avversità catastrofali di frequenza e accessorie

TIPO B
Avversità catastrofali e di frequenza

TIPO C
Avversità di frequenza e accessorie

TIPO F
Grandine e Vento Forte

BOZZA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

BOZZA

PREMESSA

La presente Polizza Convenzione è stipulata ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali (2022C 485/01), del Reg.(UE) del 2 dicembre 2021 n. 2115, del Reg (UE) del 2 dicembre 2021 n. 2116, del Regolamento (UE) n. 2472 del 14 dicembre 2022, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2022) 9645 del 2 dicembre 2022 e del D.M. n.° 0138401 del 22/03/2024 (Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura 2024).

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

ANDAMENTO CLIMATICO AVVERSO	Indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso, che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici.
ANNATA AGRARIA	Il periodo di tempo in cui normalmente il prodotto assicurato viene coltivato fino al raggiungimento della maturazione e della raccolta.
ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi oggetto di garanzia, prima della decorrenza della garanzia stessa.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	La persona fisica o giuridica, imprenditore agricolo, contraente per proprio conto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ATTECCHIMENTO	Il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, a radice nuda o con zolla, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo. Tale documento potrà essere redatto elettronicamente (firma elettronica) oppure in formato cartaceo (firma autografa) e potrà contenere annotazioni (riserva) o evidenza di perizia negativa.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	Adesione alla polizza collettiva sottoscritta dall'assicurato comprovante la volontà dello stesso di aderire alla polizza collettiva, convalidato dal contraente e notificato dalla società che contiene: <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione del valore complessivo delle produzioni che il contraente/assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti (superfici globali dell'area interessata, resa media, ecc.), debitamente sottoscritte; • della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; • le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel piano assicurativo individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; • tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal piano di gestione del rischio in agricoltura 2024 (D.M. n.° 0138401 del 22/03/2024); • l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del contraente; • indicazione di eventuali coperture integrative non agevolate in applicazione a quanto disposto dal PGRA del corrente anno art. 6 comma 2.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo secondo le corrette pratiche agronomiche, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla pubblica amministrazione.
COMPAGNIA	L'impresa assicuratrice: AMTRUST ASSICURAZIONI SPA
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
CONSORZIO DI DIFESA	L'organismo associativo ufficialmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 102/2004 e abilitato a stipulare la polizza collettiva con le società di assicurazione per conto dell'assicurato socio.
DANNO COMBINATO	Avvenimento concomitante e/o consecutivo di due o più avversità atmosferiche in garanzia tale da provocare un danno indennizzabile.
DIRADAMENTO	Pratica agronomica applicata generalmente alle colture arboree eseguita in forma chimica o manuale atta a ridurre il numero di fiori, frutti, bacche e/o grappoli.

EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FASCICOLO AZIENDALE	Documentazione cartacea ed elettronica, costituita ai sensi dell'articolo 9) del decreto del Presidente della Repubblica 01/12/1999 n. 503, obbligatoria per poter beneficiare di contributi e aiuti comunitari e/o nazionali, riepilogativa dei dati aziendali, finalizzata all'aggiornamento delle informazioni anagrafiche, di consistenza, di produzione ed altre previste dalle leggi di ciascuna azienda.
FASE FENOLOGICA	Stato specifico del ciclo vitale della coltura identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale, indotto dalle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
FORNITORE DATI METEO	Soggetto che calcola e fornisce i dati meteo utilizzati in polizza per il calcolo dei parametri. Il fornitore di dati meteo identificato per questo contratto è Hypermeteo S.r.l., P. IVA 16159021001
FRANCHIGIA	Espressa in percentuale, definisce le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
GRUPPO VARIETALE	Insieme di piante produttive appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea e nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico o per epoca di trapianto/semina epoca di raccolta (precoci, medio/tardive). Per l'uva da vino costituisce gruppo varietale la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.
IMPRESA AGRICOLA	L'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e successive modifiche o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, società o ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO	Somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.
INDICE DI CORRELAZIONE	Esprime la relazione tra un evento meteorologico registrato nel periodo di osservazione e la resa produttiva.
INTERMEDIARIO	Soggetto addetto all'intermediazione assicurativa, ai sensi delle leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
MANCATA RESA	È la differenza tra la resa effettiva (produzione effettiva) risultante al momento del raccolto e la resa assicurata (produzione assicurata) da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale.
MATURAZIONE COMMERCIALE	Il raggiungimento dello stadio fenologico delle produzioni antecedente la maturazione di consumo, corrispondente allo stadio in cui i frutti o i prodotti vengono raccolti ma non risultano ancora eduli o pronti al consumo.
NOTIFICA	La conferma di accettazione da parte della società al contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni di questo, a cura dell'intermediario autorizzata dalla stessa società, avvenuta con trasmissione telematica. Essa deve contenere almeno: nome dell'assicurato, prodotto, quantitativo e valore assicurato, superfici comune di ubicazione del rischio, coordinate geografiche o riferimenti catastali, franchigia, avversità atmosferiche assicurate nonché l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa. Onde evitare problemi di individuazione della partita e di calcolo della resa le superfici ed i riferimenti catastali dovranno essere tassativi pena l'esclusione del diritto al risarcimento.
PGRA	Il Piano di gestione del rischio in agricoltura emesso con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 marzo 2024 n.°0138401, in base alle vigenti leggi.
PIANO DI GESTIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (PGIR)	Elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative, nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche
PARAMETRI METEOROLOGICI	Valori registrati nel periodo di osservazione delle variabili meteorologiche che consentono la stima del danno da mancata resa: precipitazione cumulata e media della temperatura massima giornaliera.
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza, certificato di assicurazione coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso comune.
PERIODO DI COPERTURA	Periodo nel quale la garanzia opera, al termine del quale viene calcolato l'indennizzo.

PERIODO DI OSSERVAZIONE	Periodo di calendario, individuato all'interno dell'intero ciclo di coltivazione e che può corrispondere ad una particolare fase fenologica e/o agrotecnica tipica della coltivazione assicurata, durante il quale verranno rilevati i dati meteorologici necessari per valutare i valori raggiunti nel periodo dai Parametri Meteorologici.
PESO DEL PERIODO	E' espresso in percentuale sulla produzione totale assicurata e rappresenta il peso di ogni singolo periodo sul totale della resa.
PERIZIA D'APPELLO	Perizia ulteriore effettuata su richiesta dell'assicurato, da svolgere in maniera collegiale da tre periti, due nominati dalle parti ed uno scelto da entrambi su un elenco di periti terzi allegato alla polizza convezione.
PERIZIA NEGATIVA	Impossibilità di eseguire la perizia dei prodotti denunciati, a seguito di specifiche motivazioni indicate dal perito in apposita relazione.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE	Il documento, sottoscritto dal contraente, che prova l'assicurazione.
POLIZZA-COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la società ed il contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PRODUZIONE	Risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
PREMIO	La somma che il contraente deve alla compagnia.
PREZZO	Il prezzo mercuriale del prodotto agricolo assicurato.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al piano di gestione del rischio in agricoltura, indicate nella polizza. certificato di assicurazione
PRODUZIONE AZIENDALE ORDINARIA	È la produzione complessiva dell'impresa agricola, relativa al prodotto assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per prodotto nel triennio precedente o alla media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
PRODUZIONE ASSICURATA	È la produzione oggetto di garanzia riportata nel certificato di assicurazione o Polizza e riferita all'intero ciclo produttivo.
PRODUZIONE EFFETTIVA	È la produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta.
PRODUZIONE INDENNIZZABILE	È la produzione potenziale dell'annata, o la produzione assicurata (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
PRODUZIONE IRRISARCIBILE	Mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la produzione indennizzabile.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata (cosiddetta media olimpica).
RESA MEDIA AZIENDALE	Per resa media aziendale si intende la quantità media annua di prodotto che insiste sulle superfici assicurate nell'annata di riferimento. È il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata salvo limitazioni quantitative massime previste dalle condizioni di polizza. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione ufficiale aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione quali estratti conto, conferimenti alla cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita, corrispettivi fiscali, perizie tecniche. In mancanza di dati aziendali è assunta la media comunale per ettaro degli ultimi cinque anni, scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
RICHIESTA DI ADESIONE	La comunicazione da parte del contraente alla società e all'intermediario della volontà del proprio socio di aderire alla presente polizza collettiva, riportante i dati previsti dal certificato di assicurazione.
RISERVA	Annotazione che il perito riporta nel bollettino di campagna/relazione di perizia qualora riscontri divergenze rispetto a quanto indicato nel certificato di assicurazione. La riserva viene espressa in favore della società.

SCOPERTO	Importo, espresso in percentuale del danno, da dedurre dall'indennizzo, che rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la accettazione dell'assicurazione da parte del contraente, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGR vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
UBICAZIONE ASSICURATA	Sono le precise coordinate geografiche dei campi assicurati.
VALORE ASSICURATO	Corrisponde al Valore della Produzione in euro.
VALORE DELLA PRODUZIONE	Valore dato dal prodotto fra quintali attesi per ettaro, numero di ettari, e prezzo atteso per quintale dichiarati dall'assicurato.
VARIETÀ	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. Per l'uva da vino la varietà è la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

A) per gli eventi eccesso di pioggia e siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;

per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

B) gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto; nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda, salvo diverse soglie di temperatura minima specificate in polizza per le singole specie botaniche
SICCITA'	Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo, calcolata su una serie storica di almeno trent'anni, attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3 mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferite nell'arco delle 3 ore.
ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala Beaufort.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.
ONDATA DI CALORE	Periodo di tempo prolungato, di almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura massima giornaliera è pari almeno a 40 °C, tale da essere superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura (almeno 12°C), comunque superiore a 0°C che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario (distinto e non paragonabile all'escursione termica notte-giorno) deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento temperature di almeno 12°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime dei quattro giorni che precedono l'evento denunciato e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali.
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest (Scirocco e/o Libeccio) abbinato ad una temperatura di almeno 40° centigradi, che per durata ed intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

DEFINIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO

DRUPACEE - POMACEE – ACTINIDIA

Per i prodotti actinidia, albicocche, albicocche precoci, ciliegie, melograno, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, pere, pere precoci e mele, il titolo di danno "lesione" riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione, sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE:

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

- **MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
- **LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

N.B.:

Per le ciliegie e le cultivar di susine a frutto piccolo i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le albicocche e le restanti cultivar di susine si considerano ridotti di 1/4.

Per le mele il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI IN BASE ALLA FREQUENZA:

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni medie e notevoli
Qualche	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
Più	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
Numerose	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE:

fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

- **TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;
- **LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- **NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE:

fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

- **LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
- **LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

Fermo il disposto dell'art. 8 - *esclusioni* delle condizioni generali di assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

BOZZA

E) ALTERAZIONE DELL'EPICARPO:

rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura, cracking. Tali alterazioni vengono classificate, in relazione alla dimensione della superficie interessata dal fenomeno, come segue (a parte per cinghiatura):

TRACCIA: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;

- **LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

F) RUGGINOSITÀ, IMBRUNIMENTO, ARROTATURA, ABRASIONE:

lesioni istologiche superficiali, interessanti l'epidermide, riparate da successivi processi di suberificazione.

G) SCOTTATURA:

lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.

H) AMMACCATURA:

compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

I) CINGHIATURA:

anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo. Tale alterazione viene classificata, in relazione alla dimensione della superficie interessata dal fenomeno, come segue:

- **LIEVE:** interessamento della circonferenza fino a 45°;
- **MEDIA:** interessamento della circonferenza da 45° a 135°
- **NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza oltre i 135°

J) CRACKING:

fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici ed il frutto.

K) FRUTTO DISTRUTTO: è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore mercantile e si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

CACHI, FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI:

- **LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- **PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2° metà del mesocarpo.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI IN BASE ALLA FREQUENZA:

	Lesioni
Qualche	Da 1 a 3
Più	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo», pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

La marcescenza dei frutti non è compresa tra i fenomeni in garanzia.

MELOGRANO

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia:

- **MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

B) INCISIONI

- **LIEVI AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- **PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2° metà del mesocarpo.

C) CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI IN BASE ALLA FREQUENZA:

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Incisioni lievi	Incisioni medie
Qualche	Fino a 8	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
Più	Da 9 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
Numerose	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO - VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE, DRUPACEE, ACTINIDIA

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

- **LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
- **LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
- **SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.
- **STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
Rada	Fino a 10
Qualche	Da 11 fino 18
Numerose	Oltre 18

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm. 5
- 0 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Agli effetti della quantificazione dei danni da grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A. DEFINIZIONI

- **LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione
- **LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte
- **SVETTAMENTO:** rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte
- **CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 3 a 7 cm (intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)
- **CURVATURA MEDIA:** freccia o disassamento dall'asse da 8 a 14 cm
- **CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse da 15 a 20 cm
- **CURVATURA GRAVISSIMA:** freccia o disassamento dall'asse oltre 20 cm. Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

B. FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
Qualche	Fino a 15
Più	Da 15 fino 25
Numerose	Oltre 25

COCOMERI, COCOMERI SUGAR BABY E SIMILI, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

- **LIEVE:** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA:** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **NOTEVOLE:** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
QUALCHE	Da 1 a 4
PIÙ	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 8

PEPERONI

Per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

Nel caso di danno decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

- **LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;
- **MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² esponente per le decolorazioni punteggianti.

ZUCCHE E ZUCCHINE, CETRIOLI

Nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature dell'epicarpo, si deve intendere:

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

- **LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **NOTEVOLE** quando la superficie interessata

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato. Ai fini della valutazione del danno gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stante.

SPINACINO

Foglie macchiate: Fino a 3 macchie per foglia che interessano 2-3 foglie per pianta.

Foglie macchiate con segni di percossa: 4-5 macchie per foglia che interessano 4-5 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessano 2-3 foglie per pianta.

- **LESIONI LIEVI:** 6-7 macchie per foglia che interessano 6-7 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessano 4-5 foglie per pianta.
- **LESIONI DI MEDIA INTENSITÀ:** Più di 7 macchie per foglia che interessano più di 7 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessano 6-7 foglie per pianta.
- **LESIONI DI NOTEVOLE INTENSITÀ:** incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessano 8-9 foglie per pianta.

SPINACIO

Foglie macchiate: Fino a 3 macchie per foglia che interessano 1 foglia per pianta.

Foglie macchiate con segni di percossa: 4-5 macchie per foglia che interessano 2 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessa 1 foglia per pianta.

- **LESIONI LIEVI:** 6-7 macchie per foglia che interessano 3 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessa 2 foglie per pianta.
- **LESIONI DI MEDIA INTENSITÀ:** Più di 7 macchie per foglia che interessano 4 foglie per pianta. Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessa 3 foglie per pianta.
- **LESIONI DI NOTEVOLE INTENSITÀ:** Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessa 4 foglie per pianta.
- **PIANTE DISTRUTTE:** Incisioni passanti e/o rottura del tessuto fogliare che interessa più di 4 foglie per pianta.

TIPOLOGIE DI POLIZZE ASSICURABILI

TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO F
Avversità Catastrofali Alluvione Gelo/Brina Siccità	Avversità Catastrofali Alluvione Gelo/Brina Siccità		
Avversità di Frequenza Grandine Vento Forte Eccesso di pioggia	Avversità di Frequenza Grandine e Vento Forte e/o Eccesso di pioggia	Avversità di Frequenza Grandine Vento Forte Eccesso di pioggia (solo per il riso lo sbalzo termico)	Avversità di Frequenza Grandine Vento Forte
Avversità Accessorie Sbalzo Termico Colpo di sole/Vento Caldo/ondata di calore		Avversità Accessorie Sbalzo Termico e/o Colpo di sole/Vento e/o Caldo/ondata di calore	
PREVISTA POLIZZA INTEGRATIVA SULLE AVVERSITÀ GRANDINE, VENTO FORTE ED ECCESSO DI PIOGGIA	PREVISTA POLIZZA INTEGRATIVA SULLE AVVERSITÀ GRANDINE, VENTO FORTE ED ECCESSO DI PIOGGIA	PREVISTA POLIZZA INTEGRATIVA SULLE AVVERSITÀ GRANDINE, VENTO FORTE ED ECCESSO DI PIOGGIA	PREVISTA POLIZZA INTEGRATIVA SULLE AVVERSITÀ GRANDINE, VENTO FORTE

BOZZA

PREMESSA – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Resta espressamente inteso che sarà onere del contraente consegnare all'assicurato su supporto durevole una copia delle presenti condizioni di assicurazione. Il contraente ha l'obbligo di consegnare tale documento in occasione della messa in copertura dell'assicurato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - CGA - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia, ambito di validità territoriale**

La compagnia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione del certificato di assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione medesima. In caso di modifica delle circostanze o della natura dei rischi che sono alla base della presente assicurazione, l'assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla società e nessun sinistro successivo a tale modifica sarà coperto ai sensi della presente assicurazione a meno che tale modifica sia stata accettata dall'assicuratore.

Le garanzie operano esclusivamente per i sinistri occorsi nel territorio italiano.

Art. 2 – CGA - Oggetto della garanzia

La compagnia, al fine di garantire la stabilizzazione del reddito aziendale relativo al prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, a causa delle seguenti avversità:

- avversità di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- avversità accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo/Colpo di sole/Ondata di calore;

solo qualora detti eventi siano assicurati nel certificato di assicurazione e previsti dal PGR 2024 di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto commerciale, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE (ove indicate) ed in particolare:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa sul prodotto assicurato;
- **vento forte:** per gli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo;
- **eccesso di pioggia:** per gli effetti negativi diretti, da ristagno idrico, con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee dovuta ad asfissia radicale, o spaccatura degli acini per quanto riguarda l'uva. Non saranno risarciti tutti i danni indiretti come ad esempio marciume acido, botrytis, o altre fitopatie, né i danni da prolungata bagnatura dei frutti, tranne i casi già indicati nelle definizioni. La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
 - appassimento diffuso dell'apparato fogliare;
 - presenza di evidenti sofferenze all'apparato radicale;
 - evidente alterazione nell'accrescimento del prodotto assicurato.
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici determinanti sulla pianta;
- **gelo e brina:** per gli effetti negativi diretti, come necrosi, allessature, morte di gemme, fiori, organi erbacei, formazione di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **alluvione:** per gli effetti provocati dall'asfissia radicale e i danni diretti da accumulo di materiale solido e incoerente;
- **siccità:** per gli effetti negativi diretti con conseguente moria di piante per quanto riguarda le produzioni erbacee. La pianta deve manifestare le seguenti sintomatologie:
 - appassimento diffuso dell'apparato fogliare;
 - presenza di evidenti sofferenze all'apparato radicale;
 - evidente alterazione nell'accrescimento del prodotto assicurato;

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue (salvo eventuali deroghe concesse dalla compagnia);

- **colpo di sole:** per effetti negativi dovuti all'incidenza diretta dei raggi solari tali da provocare scottature al prodotto assicurato
- **sbalzo termico:** per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione;
- **vento caldo:** per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione;
- **ondata di calore:** per gli effetti negativi diretti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.

La compagnia, limitatamente ai prodotti cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli, pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'eccesso di pioggia.

BOZZA

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti già stati colpiti dalle avversità in oggetto di garanzia

Art. 3 –CGA - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla compagnia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – CGA - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – CGA - Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 – CGA - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione della presente assicurazione foro competente esclusivo è quello di residenza o domicilio eletto dell'assicurato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 – CGA - Dati metereologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati pubblici inclusi Enti privati (HYPERMETEO) secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), e relativi all'area agricola georeferenziata, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato da centralina agrometeorologica certificata da un ente riconosciuto, prevale quest'ultimo.

Relativamente alla avversità atmosferica eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell'evento denunciato a termini dell'*art. 15 – CGA - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*.

Art. 8 – CGA - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle condizioni speciali di assicurazione, la compagnia non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) formazione di ruscelli o di allagamenti da errata sistemazione del terreno;
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) incendio;
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto commerciale giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.
- o) danni indiretti (esempio: ridotta produzione di gemme a fiore).

Art. 9 – CGA - Pagamento premio, decorrenza e cessazione garanzia

La società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, il quale ai fini della validità, deve essere debitamente sottoscritto dall'assicurato e trasmesso al contraente per l'attestazione della qualifica di Socio e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

Per data di accettazione dell'assicurazione da parte del contraente si intende quella indicata sul certificato di assicurazione.

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal contraente alla data convenuta.

Per notifica si intende la comunicazione alla società a cura dell'intermediario autorizzato dalla stessa, tramite i mezzi telematici previsti.

La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al contraente, per l'indispensabile informativa.

La data di notifica è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione del certificato di assicurazione, dietro rilascio di quietanza da parte della Società.

Il certificato di assicurazione agevolato può essere sottoscritto esclusivamente dal soggetto che eserciti professionalmente le attività agricole di base e le attività connesse come disciplinate all'art. 2135 Codice civile e che per questo beneficia a termini di legge, dell'aliquota di imposta ridotta per l'assicurazione dei rischi agricoli. L'assicurazione non si intende rinnovata tacitamente.

Gli eventuali oneri fiscali relativi alla presente assicurazione rimangono a carico dell'assicurato.

Fermo restando quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione, la garanzia prestata per ogni singolo certificato di assicurazione decorre dalle ore 12.00 del:

- **3° (terzo) giorno** successivo a quello della notifica per le avversità: grandine e vento forte.
- **12° (dodicesimo) giorno** successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, sbalzo termico, gelo/brina (e comunque non prima della fase fenologica di rotture gemme, salvo quanto diversamente stabilito nelle condizioni speciali).
- **30° (trentesimo) giorno** successivo a quello della notifica per le avversità: siccità, ondata di calore e vento caldo.
Riguardo l'avversità siccità si precisa che la mancata resa stimata in sede di perizia verrà proporzionalmente ridotta qualora l'evento siccitoso si sia verificato prima o a cavallo della data di decorrenza della parte non risarcibile.
La garanzia siccità viene prestata limitatamente ai terreni irrigui, ad eccezione dei cereali autunno vernini e del prodotto uva nei casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione. Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:
 - esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni certificati dai consorzi di bonifica/irrigui;
 - provvedimenti formalizzati e certificati dai consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. Riguardo l'avversità siccità si precisa che la mancata resa stimata in sede di perizia verrà proporzionalmente ridotta qualora l'evento siccitoso si sia verificato prima o a cavallo della data di notifica

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del **30 novembre dell'anno in corso**, salvo quanto previsto dal comma seguente e dalle condizioni speciali.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del **30 luglio dell'anno in corso** o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il **20 novembre dell'anno in corso**.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla compagnia con telegramma o fax, e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Limitatamente ai danni causati da venti forti, per albicocche, pere, susine, noci la garanzia cessa 10 giorni prima della maturazione di raccolta, salvo quanto previsto nelle condizioni speciali.

Successivamente verranno considerati, esclusivamente per le piante arboree, i danni da vento forte che abbiano determinato la perdita dei frutti a seguito della caduta delle piante.

BOZZA

Art. 10 – CGA - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato

Con il presente contratto l'assicurato ha l'obbligo:

- a) di assicurare l'intera produzione dell'azienda agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune (Art. 3 comma 5 del PGRA);
- b) di assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
- c) fermo quanto indicato alla lettera b), per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

A tal proposito l'assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante la resa storica come da PGIR;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate

La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l'assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite sono riferite alla Produzione Aziendale Ordinaria del prodotto in garanzia, insistente nel medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

L'inadempimento di uno dei già menzionati obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 11 – CGA - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili saranno adottati quelli concordati con il Contraente come da **Allegato 1**. Per assunzioni in province al di fuori dell'ambito territoriale del consorzio, verranno applicati i prezzi stabiliti con il consorzio di difesa in cui ricadono dette provincie. Potranno essere accettati prezzi al di fuori dei citati listini qualora documentati e dimostrabili dall'azienda, come da normativa in vigore.

Art. 12 – CGA - Soglia

Sono indennizzabili i danni che superano la soglia pari al 20%, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto (in conformità a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, Regolamento (UE) n. 2115/2021).

Superato tale valore percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita la franchigia, come indicato nell'art. 13 – CGA -Franchigie e scoperti – e, ove previsti, lo scoperto e il limite di indennizzo come indicato agli articoli successivi.

La soglia è calcolata sull'intera produzione della stessa specie vegetale (rif. **Allegato 1, punto 1.1. del PGRA**) in un medesimo comune, tenendo tuttavia distinte le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, impianto antibrina, reti antigrandine e impianto antibrina), per le quali è prevista l'applicazione di una soglia separata. Al superamento della già menzionata soglia, il danno è indennizzato applicando, per ogni partita/appezzamento assicurata, la franchigia contrattuale.

Art. 13 – CGA - Franchigie e scoperti**13.1 – Franchigie**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata nel certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata secondo i seguenti punti:

BOZZA

TIPOLOGIA DI POLIZZA	TIPOLOGIA DI FRANCHIGIE APPLICABILI
TIPO A	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
TIPO B	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
TIPO C	a) Franchigia fissa in caso di evento singolo; b) Franchigia combinata; c) Franchigia opzionale (su Grandine e Vento Forte).
TIPO F	a) Franchigia fissa su Grandine e Vento Forte; b) Franchigia combinata

a) Franchigia fissa in caso di evento singolo

Specie	Franchigie minime per garanzia		
	Grandine	Vento Forte	Alluvione, Gelo/Brina, Siccità, Eccesso Pioggia, Eccesso Neve, Colpo di Sole, Vento Caldo, Sbalzo Termico
Cereali in genere da granella e da seme da riproduzione (avena, frumento, grano saraceno, orzo, riso, sorgo), colza, erba medica, erbacee da biomassa, girasole, lino, loietto, , senape, soia, trifoglio,	10%	15%	30%
Uva da tavola, uva da vino, riso	10%	10%	30%
Mais, soia, erba medica	10%	15%	30%
Olive	10%	20%	
Actinidia, aglio, agretto, albicocche, anone, arachidi, arance, asparagi, barbabietola, barbatelle di vite, basilico, bergamotto, bieta, bietola, broccoli, bunching onion, cachi o loti, camomilla, canapa, capuli, carciofo, cardo, carota, castagne, cavolfiore, cavoli, ceci, cedro, cicerchia, cicoria, cipolla, cipollina, coriandolo, crescione, erba mazzolina, facelia, fagioli freschi e secchi, fagiolini, fave, favino, fragole feijoa, fichi, fico d'india, finocchio, fiori di zucca, fiori di zuccina, gelso, giuggiola, goji, indivia, insalata, kumquat, lamponi, loietto, lino, lenticchie, limoni, lupini, luppolo, malva, mandaranci, mandarini, mandorle, mango, mele, melissa, melograno, menta dolce, mirtilli, mirto, more, nespolo, nettarine, nocciole, noci, panico, patate, pomodori, pere, pesche, piselli freschi e secchi, pisello proteico pistacchio, pompelmo, porro, prezzemolo, psillio, radicchio, rapa, ravanello, ribes, rosa canina, rucola, salvia, satsuma, scalogno, sedano, spinaci, sulla, susine, uva spina, vecchia, zafferano, e altri prodotti diversamente non specificati	15%	15%	30%
Aneto, anice astoni di piante da frutto, bambù, cocomeri, coriandolo, festuca da seme, meloni, nesti di vite, pioppi a dimora, sugherete, tabacco, tabacco Kentucky, talee di vite madre, talee di vite reinnestate, zucche, zucchine, vivai di piante: da frutto, di olivo, forestali, ornamentali (compresi i fiori), cetrioli, melanzane, peperoncino piccante, peperoni,	20%	20%	30%
Colture da seme	20%	20%	30%
Ciliegie	30%	30%	30%

(b) Franchigia per danni combinati da più avversità

Combinazione di eventi		Franchigia applicata
Due o più AVVERSITA AL 30% di franchigia		Fissa 30%
GRANDINE + VENTO FORTE		Franchigia del VENTO FORTE indicata nel certificato di assicurazione
GRANDINE e/o VENTO FORTE + una o più delle altre avversità in garanzia	Per danni complessivi inferiori o uguali a 30%	Fissa 30%
	Per danni complessivi superiori al 30%	La franchigia dal 30%, viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine e/o Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla Franchigia minima del 20%
ECCESSO DI PIOGGIA + qualsiasi altro evento	Per danni complessivi superiori al 30%	Fissa 30%

Esempio di franchigia combinata Grandine + Gelo Brina sul prodotto mele:

Danno complessivo 85%, di cui 20% da grandine e 65% da gelo e brina;

Danno da Grandine = 20% - franchigia 15% = 5%;

Franchigia scalare applicata sul danno complessivo = 30% - 5% = 25%;

Danno netto indennizzabile = 85% - 25% = 60%

Qualora una partita assicurata o produzione assicurata, in fase di accertamento del danno, risulti scomposta in due o più parti, queste ultime – ai fini dell'applicazione della franchigia - saranno considerate come partite o produzioni a sé stanti.

(c) Franchigia opzionale

A scelta dell'assicurato, potrà essere elevata la franchigia base relativa alle garanzie grandine e vento forte:

franchigia 15%, 20% o 30% con riduzione sul tasso riferito alla tariffa base prevista per il prodotto come previsto nell'apposito allegato 2 "Tariffe di premio".

13.2 - Scoperto

Su alcune combinazioni avversità/gruppi di prodotto - prodotto viene applicato uno scoperto sul danno per la specifica avversità come da elenco riportato nella seguente tabella. Lo scoperto calcolato sul danno lordo da singola avversità viene arrotondato all'unità inferiore. Lo scoperto così calcolato viene decurtato dal danno complessivo da tutte le avversità dopo aver sottratto la franchigia. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente all'applicazione della franchigia e degli eventuali scoperti.

Avversità	Prodotto	Scoperto
Sbalzo Termico	Riso	20%
Vento Forte	Tabacco, peperoni e vivai di piante	20%
Colpo di Sole/Vento Caldo,	Orticole in genere come da elenco inserito in PGR – All. 1 (compreso pomodoro e orticole da seme) - vivai in genere	20%
Eccesso Pioggia	Orticole in genere	10%

Esempio 1- Danno da Vento forte su un appezzamento con prodotto Pere:

Danno da avversità Vento Forte 30%, scoperto su garanzia vento forte 20%, franchigia garanzia vento forte 15%;

Calcolo dello scoperto: avversità vento forte 30% x 20% (scoperto del danno da avversità) = pari a 6%.

Danno indennizzabile: danno 30% - scoperto 6% - franchigia 15% = pari a 9%

Esempio 2 - Danno combinato: Vento Forte (18%) e Grandine (37%) su un appezzamento con prodotto Cocomeri:

Danno da avversità grandine 37%, scoperto su garanzie grandine 20%, franchigia garanzia grandine 20%.

Calcolo dello scoperto: avversità grandine 37% x 20% (scoperto del danno da avversità) = pari a 7%.

Danno indennizzabile: danno complessivo da tutte le avversità 55% - scoperto 7% - franchigia 20% = pari a 28%

BOZZA

Art. 14 – CGA - Limite di indennizzo

In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi:

- **Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico**, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale e dello scoperto

- **per i danni da siccità** per prodotti mais ed erba medica, fermo restando il superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi, previsto dalla definizione convenzionale dell'avversità, verranno applicati dei limiti di indennizzo specificati nelle Condizioni Speciali, stabiliti in funzione di valori registrati dai parametri meteorologici piovosità media (mm di pioggia) e temperatura media giornaliera nei diversi periodi di osservazione del ciclo vegetativo di ciascuna e/o tipologia culturale;

Art. 15 – CGA - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

a) darne avviso alla compagnia entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;

b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo;

c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;

d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo *art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;

e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il piano colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto *dall'art. 25 – CGA - Riduzione del prodotto assicurato e del premio*.

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 (venti) giorni prima dell'epoca di maturazione commerciale del prodotto.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo il sinistro deve essere comunicato mezzo telegramma o PEC (amtrust.assicurazioni@pec.it) alla Società entro 24 ore dall'evento per i prodotti:

- **Orticolle:** bietola da coste, bietola da foglie cucurbitacee, piante di cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, melanzane radicchio, porro, spinaci, zucchine
- **Orticolle da seme:** bietola rossa, carote, cavolfiori, cavoli verza, cavoli cappuccio, cipolle, porri e ravanelli.

Art.16 – CGA - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla compagnia o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra e abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 17 – CGA - Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

17.1) Il perito di cui all'*art. 16 – CGA - Modalità per la determinazione del danno*, deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;

b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'*art. 10) – CGA - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;

c) accertare il momento del/dei sinistro/i, la produzione in garanzia;

d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo scostamento o raggiungimento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;

e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;

f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'*art. 18 – CGA - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;

g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;

h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal presente certificato di assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;

i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo *punto 17.3) dell'art. 17 – CGA - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*;

l) qualora un evento in garanzia non venga denunciato dall'assicurato, la società, su segnalazione del perito, potrà aprire d'ufficio il sinistro. Il perito dopo aver quantificato la mancata resa dovrà riportare un'apposita riserva sul bollettino di perizia.

17.2) La compagnia potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nel certificato di assicurazione;

Il perito potrà redigere un bollettino di campagna (di constatazione) che l'assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. La stima indicata dal bollettino di constatazione non è vincolante per la compagnia ai fini della valutazione finale del danno.

17.3) La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle condizioni speciali, come segue:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al punto 17.1) dell'art. 17 – CGA - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, lettera h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato di assicurazione

b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile, stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.);
- le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle condizioni speciali o mediante stima peritale ove previsto.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 22 – CGA - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia, e quelle relative alla franchigia e a eventuale scoperto così come stabilito all'art. 13 – CGA - Franchigie e scoperti. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 – CGA - Limite di Indennizzo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al contraente entro tre giorni lavorativi successivi, non festivi, a quelli della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 19 – CGA - Perizia d'appello, viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 – CGA - Perizia d'appello, la perizia diviene definitiva per la compagnia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Il perito ha inoltre facoltà di richiedere le planimetrie catastali, il fascicolo aziendale e ogni documentazione ufficiale atta a dimostrare la produzione assicurata.

Art. 18 – CGA - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la compagnia a mezzo telegramma o fax o mail certificata.

Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la compagnia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 16 – CGA - Modalità per la rilevazione del danno, secondo le norme di cui all'art. 17 – CGA - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, nonché delle condizioni speciali.

L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla compagnia a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata. Le spese di perizia sono a carico della compagnia.

BOZZA

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla direzione della compagnia – Rischi Agricoli mediante telegramma o fax o mail certificata amtrust.assicurazioni@pec.it, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 – CGA - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la compagnia deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nell'allegato di polizza.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 – CGA - Norme particolari della perizia d'appello

L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 – CGA - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta, o dalle condizioni speciali.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 – CGA - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno. Quando la compagnia non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 – CGA - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Art. 21 – CGA - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 – CGA - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo perito. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 – CGA - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni ante rischio, tra le parti si conviene che qualora il danno ante rischio si verifichi tra la data di trasmissione della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla compagnia e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla compagnia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 – CGA - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la compagnia ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno non sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ed escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 23 – CGA - Assicurazione di prodotti già colpiti da avversità atmosferiche in garanzia

Ai sensi dell'Art. 22 – CGA - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia delle condizioni generali di assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione.

Art. 24 – CGA - Danni ante rischio**24.1 - Danni ante rischio dichiarati**

Per i danni ante rischio dichiarati, purché di lieve entità, la compagnia potrà autorizzare la copertura, sempreché l'assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: "L'assicurato dichiara che le partite n.

sono state colpite da ante rischio del..... . L'assicurato e la compagnia concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verificano eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la compagnia si riserva, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante".

BOZZA

24.2 - Danni ante rischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della compagnia indicando "trattasi di danno ante rischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della compagnia come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici ante rischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del Codice civile.

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

Art. 25 – CGA - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**Riduzioni Proporzionali**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, per detta Partita. Conseguentemente il premio sarà ridotto proporzionalmente, a partire dalla data di invio alla Società dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia.

L'assicurato potrà inviare, alla Società, la domanda di riduzione per lettera raccomandata, fax o PEC. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella avente minore periodo di carenza.

La riduzione proporzionale non sarà applicata alla componente di premio relativa alla garanzia gelo/brina.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata, fax o PEC amtrust.assicurazioni@pec.it

Riduzioni all'origine

Quando si verifichi su una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, per:

• le drupacee, actinidia, drupacee medio tardive (*), pomacee, cachi, noci, castagne, uva da vino, altre frutticole, olive; potrà essere concessa, previa valutazione da parte della Società, la riduzione della quantità indicata e del premio dall'inizio della garanzia, sempre che la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date:

- 15 maggio per le drupacee;
- 31 maggio per actinidia, drupacee medio tardive (*), pomacee, cachi, noci, castagne e per l'uva da vino;
- 30 giugno per le altre frutticole;
- 10 luglio per le olive.

(* Per drupacee medio tardive s'intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d'oro; per pomacee medio tardive s'intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William.

Non sono ammesse:

- riduzioni con storno del premio dall'origine per specie e varietà precoci e per tutte le albicocche.
- per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio.
- Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Le domande di riduzione, sia proporzionali che dall'origine, devono essere redatte e recapitate al Condifesa secondo le modalità previste dall'appendice 2.B) "Modalità di assunzione dei rischi – Redazione dei certificati di assicurazione".

Le domande di riduzione convalidate dal Condifesa, che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Direzione della Compagnia assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall'inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato motivandola a mezzo lettera raccomandata o fax o posta PEC, da parte della Compagnia all'Assicurato ed al Condifesa entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Art. 26 – CGA - Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel PAI, deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: "Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato o trapiantato in data"

BOZZA

Qualora l'assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale dell'assicurazione inviandone notifica tramite l'intermediario a mezzo raccomandata A/R o PEC amtrust.assicurazioni@pec.it allegando il nuovo PGRI in cui risulti tale circostanza, entro e non oltre il 20 luglio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 27 – CGA - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la compagnia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Eventuali colture lasciate in stato di abbandono totale o parziale a seguito del verificarsi di un evento dannoso, verranno risarcite solamente per il danno arrecato dal medesimo evento, escludendo ogni successivo evento assicurato ed ogni eventuale aggravamento, dovuto alla mancata applicazione delle corrette pratiche agronomiche.

Art. 28 – CGA - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura o, prescindendo dalla possibilità di sostituzione, in presenza di danni gravissimi e l'assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'*art. 12 - Soglia*.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 29 – CGA - Ispezione dei prodotti assicurati

La compagnia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 30 – CGA - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato, nei termini ed alle condizioni convenute con il contraente, e riportate nella Polizza Collettiva.

Nel caso in cui l'assicurato aderisca alla polizza convenzione l'assicuratore si impegna a corrispondere l'indennizzo – previa sottoscrizione della quietanza di pagamento - all'assicurato o al contraente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di validità della garanzia.

Nel caso il contraente comunichi, nei termini previsti, l'inadempienza dell'assicurato circa il versamento allo stesso del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente assicurazione, previo esplicito consenso scritto dell'assicurato, la società provvederà a versare direttamente al contraente l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della quietanza di indennizzo da parte del contraente attestante tale avvenuto pagamento, null'altro la società sarà tenuta a riconoscere all'assicurato in forza della presente assicurazione.

Art. 31 – CGA - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Nel certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

L'assicurato deve comunicare per iscritto all'assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale del prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la compagnia non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice civile)

Art. 32 – CGA - Campioni

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'*art. 18 – CGA - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* delle condizioni generali di assicurazione, i campioni sono così determinati:

BOZZA

- **Melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine:** per tutte le altre avversità: una fila ogni trenta. Per le avversità da eccesso di pioggia e colpo di sole, 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato. In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- **Uva da vino:** per tutte le altre avversità: una fila ogni trenta. Per le avversità eccesso di pioggia, colpo di sole e gelo-brina, 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato. In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- **Pomodoro:** per tutte le altre avversità: una fila semplice o binata ogni trenta. Per le avversità da eccesso di pioggia e colpo di sole, 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato. In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- **Tabacco:** per tutte le altre avversità: una fila ogni trenta, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso escluso le piante di testata.
- **Frutta e olive:** una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- **Cereali a paglia e mais:** una fascia di prodotto pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici ogni duecento metri; per l'avversità vento forte, 2/3 della produzione inerente alla partita e/o all'appezzamento assicurato;
- **Leguminose da consumo fresco e da industria e spinacio:** un numero di file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, non inferiore al 3% di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta". In entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- **Prodotti a raccolta scalare:** i campioni dovranno essere adeguati allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera partita assicurata al momento dell'evento; escluse le piante di testata.
- **Altri prodotti:** una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle condizioni speciali di assicurazione.

BOLLE

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

BOZZA

GRUPPO FRUTTA

Albicocche, albicocche precoci, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, cachi, fichi, mele, pere, pere precoci, fichi d'india

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni

Franchigia Evento	Grandine: 15% o superiore
Franchigia Evento	Vento Forte: 15% o superiore
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale;

Art. 33 - FRU – Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della compagnia. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

Anno	POMACEE, FICHI, CACHI ACTINIDIA	DRUPACEE
1° anno	0% della produzione ottenibile	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile	35% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile	80% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile	100% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile	-

Produzione coperta da impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia stato danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare nel certificato di assicurazione.

BOZZA

Art. 34 – FRU - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine - Gelo e Brina – Alluvione - Sbalzo Termico - Colpo di Sole - Ondata di Calore - Vento Caldo	Schiusa delle gemme
Cessazione Grandine - Gelo e Brina – Alluvione - Sbalzo Termico - Colpo di Sole-Ondata di Calore - Vento Caldo	Maturazione di raccolta e non oltre il 30 novembre
Decorrenza Vento Forte	Schiusa delle gemme
Cessazione Vento Forte	Maturazione di raccolta e non oltre il 30 novembre; <i>Per pere e susine albicocche la garanzia cessa 10 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto. Successivamente verranno considerati, esclusivamente per le piante arboree, i danni da vento forte che abbiano determinato la perdita dei frutti a seguito della caduta delle piante.</i>
Decorrenza Eccesso di Pioggia	Allegagione
Cessazione Eccesso di Pioggia	Maturazione di raccolta e non oltre il 30 novembre

Art. 35 – FRU - Prodotti precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- Per pesche e nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- Per susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;
- Per pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.
- Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto;
- Melograni precoci: Acco, Mollar de Elche e similari - Melograni tardivi: Wonderful e similari

Art. 36 – FRU - Garanzia aggiuntiva eccesso di pioggia

In seguito all'evento eccesso di pioggia, si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto (albicocche, albicocche precoci, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci) il cosiddetto "cracking", entro 20 giorni dalla raccolta.

Art. 37 – FRU - Danno di qualità - Tabelle di liquidazione danni convenzionale

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità per i prodotti di seguito indicati è valutato secondo le classificazioni sotto riportate in base alla scelta dichiarata dall'assicurato nel certificato di assicurazione.

BOZZA

Art. 37.1 – FRU – Danno di qualità*(Albicocche, albicocche precoci, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche, precoci, susine, susine precoci, ciliegie)*

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA'			
<i>(Albicocche, albicocche precoci, nettarine, nettarine precoci, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie)</i>			
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno	
		Tabella A	Tabella B
A)	<i>Frutti illesi; frutti con lesioni all'epicarpo; frutti con qualche lesione minima, necrosi interessanti l'epicarpo < di 1 cm²; placche di rugginosità di lieve entità e/o imbrunimento lieve;</i>	0	0
B)	<i>Più lesioni minime, qualche lesione lieve; necrosi interessanti l'epicarpo fino a 4 cm²;</i>	25	35
C)	<i>Deformazioni lievi; numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; media alterazione dell'epicarpo, necrosi interessanti l'epicarpo fino a 8 cm²; placche di rugginosità di medie estensione e/o imbrunimento medio;</i>	40	55
D)	<i>Deformazione media; numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; placche di rugginosità di notevole entità e/o imbrunimento grave (esteso);</i>	70	75
E)	<i>Deformazione grave; numerose lesioni medie; qualche lesioni notevoli; lesioni medie o notevoli non riparate; avvizzimento frutti;</i>	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Produzione coperta da impianti di difesa attiva (per le sole ciliegie e albicocche)

Per le sole ciliegie/albicocche si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;
- le reti e i teli devono essere stesi non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Tale estensione è efficace nei 10 (dieci) giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 37.2 – FRU – Danno qualità*(Cachi, fichi)*

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' <i>(Cachi, fichi)</i>		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale;	0
B)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	20
C)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cm ² di superficie totale;	40
D)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cm ² di superficie totale;	75
E)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo;	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 37.3 – FRU – Danno qualità*(Mele)*

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' <i>(Mele)</i>			
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno	
		Tabella A	Tabella B
A)	<i>Frutti illesi; frutti con lesioni all'epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 comunque, leggera decolorazione epicarpo; placche di rugginosità di lieve entità e/o imbrunimento lieve;</i>	0	0
B)	<i>Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime, ondulato lieve; decolorazione epicarpo fino a 4 cm²; placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento medio;</i>	25	35
C)	<i>Deformazione lieve; più e numerose lesioni lievi; qualche lesione media; ondulato medio; qualche lesione lieve non riparata; media alterazione dell'epicarpo; placche di rugginosità di notevole entità e/o imbrunimento grave; appassimento lieve;</i>	40	55
D)	<i>Deformazione medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole; ondulato notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cm²; appassimento medio;</i>	70	75
E)	<i>Deformazione grave; numerose lesioni medie; qualche lesione notevoli; lesioni medie o notevoli non riparate; avvizzimento;</i>	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

BOZZA

Art. 37.4 – FRU – Danno qualità Mele Tabella C

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' (Mele Tabella C)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno Tabella C
A)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,20 cm ² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,05 cm ² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
B)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe A). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte dalle avversità atmosferiche da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 2,5 cm ² di superficie totale per gli altri difetti; - 0,75 cm ² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - 0,25 cm ² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	35
C)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: A) e B) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	80
<i>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</i>		

BOZZA

Art. 37.5 – FRU – Danno qualità
 (Pere, pere precoci)

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO QUALITA' (Pere, pere precoci)			
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno	
		Tabella A	Tabella B
A)	Frutti illesi; frutti con lesioni all'epicarpo; frutti con qualche o più lesioni minime; necrosi interessanti l'epicarpo < a 1 cm ² , leggera decolorazione epicarpo; placche di rugginosità di lieve entità e/o imbrunimento lieve;	0	0
B)	Numerose lesioni minime; qualche lesione lieve; lieve alterazione dell'epicarpo; placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento medio;	25	35
C)	Deformazione lieve; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata, media alterazione dell'epicarpo; placche di rugginosità di notevole entità e/o imbrunimento grave; appassimento lieve;	50	65
D)	Deformazione media; più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; necrosi interessanti l'epicarpo > a 8 cm ² interessanti il mesocarpo; appassimento medio;	80	85
E)	Deformazione grave; numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie o notevoli non riparate; avvizzimento;	90	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo.

Art. 37.6 – FRU – Danno qualità
 (Fichi d'india)

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' (Fichi d'india)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e qualche incisione all'epicarpo	0
B)	Più lesioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo più segni di percossa	25
C)	Numerose lesioni lievi al mesocarpo, qualche incisione media al mesocarpo	40
D)	Numerose lesioni medie al mesocarpo, qualche incisione profonda al mesocarpo	75
E)	Lesioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

BOZZA

Art. 37.7 – FRU – Danno qualità
(Melograno)

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' (Melograno)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi, qualche lesione minima e lieve.	0
B)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo.	15
C)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo.	35
D)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
E)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
F)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90
<i>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</i>		
<i>Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.</i>		
<i>Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.</i>		

BOZZA

GRUPPO ACTINIDIA

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni

Franchigia Evento	Grandine: 15% o superiore
Franchigia Evento	Vento Forte: 15% o superiore
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limite Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale;

Art. 38 – ACT - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine – Vento Forte – Gelo e brina – Siccità – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Schiusa delle gemme
Cessazione Grandine - Vento Forte – Gelo e brina – Siccità – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Maturazione di raccolta e comunque non oltre al 30 novembre
Decorrenza Eccesso Pioggia	Allegazione
Cessazione Eccesso Pioggia	Maturazione di raccolta e comunque non oltre al 30 novembre
Limitazioni e clausole speciali	Per maturazione di raccolta si intende il raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.

Art. 39 – ACT - Danno di qualità Actinidia

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità, la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

TABELLA DANNO DI QUALITA' (Actinidia)			
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno	
		Tabella A	Tabella B
A)	Fiori e/o frutti illesi; frutti con lesioni all'epicarpo; frutti con singola lesione lieve;	0	0
B)	Qualche lesione lieve; singola lesione media;	30	35
C)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	60	65
D)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	80	85
E)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave;	90	90

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

Danno da Defogliazione Actinidia

Nella determinazione del danno di qualità si deve tener conto anche del danno da defogliazione previsto nella seguente tabella:

	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	COEFFICIENTE DI DANNO								
3° MAGGIO	-	5	7	9	14	18	20	22	25
1° GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Nel caso di varietà per le quali è previsto il diradamento la tabella di qualità avrà effetto solo a partire dal termine di questo.

BOZZA

GRUPPO FRUTTA A GUSCIO

Mandorle, nocciole, noci, pistacchio

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15% o superiore
Franchigia Evento	Vento Forte: 15% o superiore
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale;

Art. 40 – FRG - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine – Gelo e Brina – Siccità – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Schiusa delle gemme
Cessazione Grandine - Gelo e Brina – Siccità – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Maturazione di raccolta e non oltre il 30 novembre
Decorrenza Vento Forte	Schiusa delle gemme
Cessazione Vento Forte	Maturazione di raccolta e non oltre il 30 novembre. Per le noci la garanzia cessa 10 giorni prima della raccolta
Decorrenza Eccesso di Pioggia	Allegagione
Cessazione Eccesso di Pioggia	Maturazione di raccolta e non oltre il 30 novembre

Art. 41 – FRG - Operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della compagnia. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

MANDORLE	
Dal 1°anno al 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile
NOCCIOLE	
Dal 1°anno al 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile
NOCI	
Dal 1°anno al 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	80% della produzione ottenibile
8° anno	100% della produzione ottenibile

BOZZA

Produzione coperta da impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia stato danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare nel certificato di assicurazione.

Art. 42 – FRG - Danno di qualità grandine

(Mandorle, nocciole, noci)

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità dovuto alla grandine la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Mandorle, nocciole, noci)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Frutto illeso; lievi segni o lievi ammaccature del mallo provocati dalla grandine;	0
B)	Incisioni del mallo con compromissione del gheriglio fino a 1/3 del volume;	40
C)	Mallo danneggiato fino al 50%, gheriglio compromesso fino a 2/3 del volume;	70
<i>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</i>		
<i>Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.</i>		

Art. 43 – FRG - Danno di qualità grandine

(Pistacchio)

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità dovuto alla grandine la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Pistacchio)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illeso, frutti con qualche lesione minima	0
B)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio);	10
C)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso;	30
D)	Più lesioni all'endocarpo e/o più alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica;	50
E)	Lieve lesione al seme (parte edule);	75
F)	Più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme;	100
<i>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale vengono valutati solo agli effetti dei danni di quantità.</i>		
<i>Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra.</i>		
<i>Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.</i>		

BOZZA

GRUPPO PICCOLI FRUTTI

More, ribes, uva spina, lamponi, mirtilli, fragole, fragoloni, fragoloni rifioventi, fragoline di bosco, e altri piccoli frutti

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15% o superiore
Franchigia Evento	Vento Forte: 15% o superiore
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della Franchigia contrattuale;

Art. 44 – PFR - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le altre avversità	la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.
Cessazione Grandine e tutte le altre avversità	si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiovente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

Art. 45 – PFR - Danno di qualità grandine

(More, ribes, uva spina, lamponi, mirtilli, fragole, fragoloni, fragoloni rifioventi, fragoline di bosco e altri piccoli frutti)

Dopo aver accertato il danno da perdita di quantità dovuto alla grandine la perdita di qualità sul prodotto residuo è convenzionalmente valutata secondo le classificazioni e i relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE		
<i>(More, ribes, uva spina, lamponi, mirtilli, fragole, fragoloni, fragoloni rifioventi, fragoline di bosco e altri piccoli frutti)</i>		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; frutti con qualche lesione minima;	0
B)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi;	90

I frutti asportati o distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifioventi gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati appezzamenti a sé stanti. Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

BOZZA

Produzione coperta da impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

Le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

BOLLA

BOZZA

GRUPPO UVA

Uva da vino, uva da tavola, uva da tavola coperta con teli di plastica

UVA DA VINO

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 46 – UVA - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	schiusa delle gemme
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	ore 12.00 del 30 ottobre dell'anno in corso.

Art. 47 – UVA - Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della compagnia.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 48 – UVA - Danno causato dall'evento eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 (venti) giorni precedenti e nei 5 (cinque) giorni successivi la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla cantina sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita se necessaria la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla compagnia che presta la garanzia, a mezzo mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.

BOZZA

In relazione al disposto dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia* la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione.

Art. 49 – UVA - Danno di qualità grandine (Uva da vino)

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;

UVA DA VINO QUALITÀ TABELLA B (002B)

Ai fini del calcolo del danno per la sola garanzia grandine deve essere considerata la perdita di valore intrinseco di ogni acino (danno quanti/qualitativo).

Dopo aver accertato la perdita di valore intrinseco sugli acini colpiti, si provvederà a liquidare il danno qualitativo sul prodotto residuo. Ai fini del suddetto calcolo, laddove non diversamente rilevabile, la perdita del valore intrinseco sarà considerata di pari rilevanza per ciascuna delle due componenti quantità e qualità:

TABELLA DANNO DI QUALITÀ GRANDINE (Uva da vino qualità Tabella B)								
Percentuale perdita di valore intrinseco	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	45.00	60.00
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione								

Tale garanzia decorre dalla formazione dell'acino. Per i danni causati dalla le avversità atmosferiche in garanzia dalla formazione dell'acino fino al 15 luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 20%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data. Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.

UVA DA VINO QUALITÀ EXTRA – STIMA PERITALE (002C)

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:

TABELLA QUALITÀ BASE GRANDINE

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo o parte di grappolo alla raccolta

Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo	
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale garanzia decorre dalla formazione dell'acino.

Per i danni causati dalla le avversità atmosferiche in garanzia dalla formazione dell'acino fino al 15 luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 20%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato con esclusione della eventuale perdita di qualità.

UVA DA VINO QUALITÀ MAGGIORATA TABELLA D (002D)

Ai fini del calcolo del danno per la sola garanzia grandine deve essere considerata la perdita di valore intrinseco di ogni acino (danno quanti/qualitativo).

Dopo aver accertato la perdita di valore intrinseco sugli acini colpiti, si provvederà a liquidare il danno qualitativo sul prodotto residuo. Ai fini del suddetto calcolo, laddove non diversamente rilevabile, la perdita del valore intrinseco sarà considerata di pari rilevanza per ciascuna delle due componenti quantità e qualità:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Uva da vino qualità maggiorata Tabella D)										
Percentuale perdita di valore intrinseco	<10	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente danno di qualità sul Prodotto residuo	0	11	19	29	42	50	60	60	60	60
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione										

Tale garanzia decorre dalla formazione dell'acino. Per i danni causati dalla le avversità atmosferiche in garanzia dalla formazione dell'acino fino al 15 luglio verranno applicati i coefficienti sopra riportati ridotti al 20%, sempreché non si siano verificati ulteriori danni da eventi successivi a tale data.

UVA DA TAVOLA

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

L'assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico. L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato di assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Relativamente all'avversità eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 50 – UVA - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	schiusa delle gemme
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	ore 12.00 del 20 ottobre dell'anno in corso.

Art. 51 – UVA - Danno di qualità

(Uva da tavola)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base alla seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Uva da tavola)	
Grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti	Percentuale di deprezzamento fino a un massimo del 50%
Grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti	Percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

BOZZA

UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA**Art. 52 – UVA - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata nel certificato di assicurazione a parziale deroga a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, la garanzia cessa con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre le seguenti date:

SICILIA	31 AGOSTO dell'anno in corso
TUTTE LE ALTRE REGIONI	15 AGOSTO dell'anno in corso

Sono confermate tutte le altre norme previste per il PRODOTTO UVA DA TAVOLA (artt. 50, 51, 52) nelle presenti condizioni speciali di assicurazione.

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione alla compagnia – Rischi Agricoli – a mezzo di telegramma da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 30 novembre.

BOLZA

GRUPPO OLIVE

Olive da olio, olive da tavola

Sintesi Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15%
Franchigia Evento	Vento Forte: 20%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 53 – OLV - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

	OLIVE DA OLIO	OLIVE DA TAVOLA
Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	dall'allegagione	dall'allegagione
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	ore 12.00 del 20 novembre dell'anno in corso.	ore 12.00 del 31 ottobre dell'anno in corso.
Decorrenza Vento Forte	dall'allegagione	dall'allegagione
Cessazione Vento Forte	10 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.	10 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso.

Art. 54 – OLV - Danno di qualità grandine

(Olive da olio, olive da tavola)

Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto alla grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Olive da olio, olive da tavola)			
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno Olive da Olio	% Danno Olive da Tavola
A)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0	0
B)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10	30
C)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35	60
D)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60	60
E)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate;	90	-
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.			
Per la garanzia vento forte verrà valutato il solo danno di quantità dovuto ai frutti caduti a terra e non recuperabili.			
Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.			

BOZZA

GRUPPO CEREALI

Avena, farro, farro (seme da riproduzione), frumento duro, frumento duro (seme da riproduzione), frumento tenero, frumento tenero (seme da riproduzione), grano saraceno, orzo, segale, spelta, triticale

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%-15%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 55 – CER - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine – Eccesso di Pioggia – Gelo e Brina – Siccità – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	dall'Emergenza in caso di semina
Cessazione Grandine - Eccesso di Pioggia – Gelo e Brina – Siccità – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	30 Luglio
Decorrenza Vento Forte	dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo dell'anno in corso.
Cessazione Vento Forte	all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, con l'eccezione dell'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).
Limitazioni e clausole speciali	La garanzia siccità viene prestata limitatamente ai terreni irrigui, ad eccezione dei cereali autunno vernini e del prodotto uva nei casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione. Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> - esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni certificati dai consorzi di bonifica/irrigui; - provvedimenti formalizzati e certificati dai consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni. Riguardo l'avversità siccità si precisa che la mancata resa stimata in sede di perizia verrà proporzionalmente ridotta qualora l'evento siccitoso si sia verificato prima o a cavallo della data di notifica della parte non risarcibile.

Art. 56 – CER - Danno di qualità grandine e vento forte GARANZIA OPZIONALE

(Frumento duro, frumento duro (seme da riproduzione), frumento tenero, frumento tenero (seme da riproduzione)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento grandine e/o vento è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

BOZZA

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE E VENTO FORTE (frumento duro, frumento duro (seme da riproduzione), frumento tenero, frumento tenero (seme da riproduzione))									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	4	7	14	22	30	40	50	60
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione									

Tale garanzia decorre convenzionalmente dalle ore 12,00 del 15 aprile e cessa alle ore 12,00 del 15 giugno.

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità dovuto all'eccesso di pioggia, nel solo caso di germinazione delle cariossidi sulla spiga, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

Art. 57 – CER - Danno di qualità grandine e vento forte GARANZIA OPZIONALE
(Avena, farro, farro (seme da riproduzione), grano saraceno, orzo, segale, spelta, triticale)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - Oggetto della garanzia, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento grandine e/o vento con è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE E VENTO FORTE (Avena, farro, farro (seme da riproduzione), grano saraceno, orzo, segale, spelta, triticale)									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	30
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione									

Tale garanzia decorre convenzionalmente dalle ore 12,00 del 15 aprile e cessa alle ore 12,00 del 15 giugno.

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità dovuto all'eccesso di pioggia, nel solo caso di germinazione delle cariossidi sulla spiga, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella tabella che segue:

BOZZA

GRUPPO CUCURBITACEE

Cetrioli, cocomeri, meloni, zucchine, zucche

CETRIOLI

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15% o superiore
Franchigia Evento	Vento Forte: 15% o superiore
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Scoperto (Art. 13 - CGA)	Colpo di Sole = 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 58 – CUC - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla);
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	15 ottobre dell'anno in corso per l'Italia settentrionale; 15 ottobre dell'anno in corso per l'Italia centrale; 15 novembre dell'anno in corso per l'Italia meridionale e le isole.

Art. 59 – CUC - Danno di qualità grandine*(Cetrioli)*

Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto alla grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE <i>(Cetrioli)</i>		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
B)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (i.e. "Deformazioni molto gravi, frutti distrutti" vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato.

BOZZA

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato. Per il prodotto cetrioli ai fini della valutazione del danno - gli scagioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

COCOMERI, MELONI, ZUCCHINE, ZUCCHE

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 20%
Franchigia Evento	Vento Forte: 20%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Scoperto (Art. 13 - CGA)	Colpo di Sole = 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la Compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 60 – CUC - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità per cocomeri, meloni, zucchine, zucche	Dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla);
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità per cocomeri, meloni	si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa per le: Coltivazioni forzate e semi forzate alle ore 12.00 del: <ul style="list-style-type: none"> 10 agosto dell'anno in corso per l'Italia settentrionale 30 luglio dell'anno in corso per l'Italia centro-meridionale e insulare; Coltivazioni a cielo aperto alle ore 12.00 del: <ul style="list-style-type: none"> 31 agosto dell'anno in corso per l'Italia settentrionale 20 agosto dell'anno in corso per l'Italia meridionale e insulare; Coltivazioni tardive alle ore 12.00 del: <ul style="list-style-type: none"> 30 settembre dell'anno in corso per l'intero territorio nazionale. e comunque mai oltre alle ore 12.00 del 120° giorno dalla data di semina o trapianto
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità zucchine, zucche	<ul style="list-style-type: none"> 15 ottobre anno in corso per l'Italia settentrionale; 15 ottobre anno in corso per l'Italia centrale; 15 novembre anno in corso per l'Italia meridionale e isole.

Art. 61 – CUC – Clausole speciali

Nel contratto deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 62 – CUC - Danno di qualità grandine

(Cocomeri, tutte le varietà ad eccezione di *sugar baby* e simili, e meloni)

In relazione ai disposti dell'art. 2 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione commerciale.

BOZZA

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Cocomeri, tutte le varietà ad eccezione di sugar baby e simili, e meloni)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
C)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
D)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
E)	Deformazioni molto gravi;	90
<i>I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.</i>		
<i>Per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato</i>		

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Cocomeri varietà sugar baby e simili)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B)	Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	90

Per il prodotto cocomeri e meloni ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Art. 63 – CUC - Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 2 "Oggetto della Garanzia" e ad integrazione dello stesso, la compagnia, limitatamente ai prodotti cocomeri, meloni, indennizza i danni da marcescenza dei frutti provocati dall'eccesso di pioggia.

ZUCCHINE, ZUCCHE

Art. 64 – CUC - Danno di qualità grandine (Zucchine, zucche)

Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto alla grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Zucchine, zucche)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
B)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
<i>I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (Deformazioni molto gravi, frutti distrutti) vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. Per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato</i>		
Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.		

Per il prodotto zucchine - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti

GRUPPO POMODORI (POM)

Condizioni Speciali

GRUPPO POMODORI

Pomodoro da pelato, da concentrato, da tavola da consumo fresco

POMODORI

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%-15%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%-15%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Scoperto (Art. 13 - CGA)	Colpo di Sole/Vento Caldo = 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none">Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.

Art. 65 – POM - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile dell'anno in corso
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre per il sud ed il 30 settembre per il centro Nord dell'anno in corso;

Art. 66 – POM - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Nel certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

Art. 67 – POM - Spese di salvataggio per danni precoci

Salvo quanto indicato all'art. 12 - *Soglia* nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di Trapianto e che abbiano avuto per effetto:

a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure

b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m², tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,

la compagnia, su richiesta dell'assicurato, indennizza un danno stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al precedente art. 17 - *Mandato del perito - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

POMODORI DA INDUSTRIA**Art. 68 – POM - Danno di qualità grandine***(Pomodoro da pelato e da concentrato)*

La garanzia riguarda il prodotto commerciale destinato alla produzione di pelati e concentrati o ad altre trasformazioni conserviere. Con riferimento ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono.

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE <i>(Pomodoro da pelato e da concentrato)</i>			
Classe Danno	Descrizione Danno	Pelato % danno	Concentrato % danno
A)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10;	0	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4;	15	10
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3;	40	25
D)	Lesioni medie; deformazioni medie;	65	55
E)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo;	80	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORI DA TAVOLA O CONSUMO FRESCO**Art. 69 – POM - Danno di qualità grandine***(Pomodori da tavola o consumo fresco)*

La garanzia riguarda il prodotto commerciale destinato a consumo fresco.

Con riferimento ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno complessivo è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue.

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE <i>(Pomodori da tavola o consumo fresco)</i>		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per il prodotto pomodoro (da industria e da consumo fresco) ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Art. 70 – POM - Danno di qualità grandine*(Pomodorini per altre trasformazioni)*

La garanzia riguarda il prodotto commerciale destinato a consumo fresco.

Con riferimento ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno complessivo è valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

BOZZA

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Pomodorini per altre trasformazioni)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Bacche illese; segni di percossa;	0
B)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/5;	15
C)	Più ammaccature; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/5 ed 1/2;	30
D)	Lesioni medie e deformazioni medie;	55
E)	Lesioni profonde e gravi;	70

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 71 – POM - Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - Oggetto della Garanzia e ad integrazione dello stesso, la compagnia, limitatamente al prodotto pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche provocati dall'eccesso di pioggia.

BOZZA

GRUPPO ORTICOLE DA BULBO

Aglio, scalogno, porro, cipolla, cipolla bulbo, cipolline da industria tipologia maggioline, cipolline da industria tipologia borettane

CIPOLLA

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15% o superiore
Franchigia Evento	Vento Forte: 15% o superiore
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 72 – ORT - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Emergenza o attecchimento
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Maturazione di raccolta

Art. 73 – ORT – Proroga garanzie

In deroga a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, le garanzie sono prorogate al prodotto lasciato essiccare in campo per i 10 giorni successivi a quello della raccolta e comunque non oltre la data del 15 settembre. La data di raccolta deve essere comunicata alla società il giorno stesso dell'inizio della raccolta. La mancata o non puntuale comunicazione della data di raccolta comporta l'irrisarcibilità di eventuali sinistri nei 10 giorni successivi a questa.

Art. 74 – ORT - Danno di qualità grandine

(Cipolla bulbo)

Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO QUALITA' GRANDINE (Cipolla bulbo)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Illesi, decolorazioni e ustioni di minima entità;	0
B)	Segni di percossa, ondulazioni, deformazioni di lieve estensione e/o profondità;	10
C)	Più lesioni, incisioni e deformazioni alla prima tunica, qualche segno di percossa alla seconda tunica, decolorazioni di media estensione e/o profondità;	30
D)	Più lesioni, deformazioni, ondulazioni alla seconda tunica, decolorazioni di notevole estensione e/o profondità;	60
E)	I bulbi persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità;	90

I bulbi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (mancato raggiungimento del calibro minimo commerciale (50 mm), mancata chiusura delle tuniche in prossimità dell'inserzione delle foglie a seguito di perdita di efficienza fogliare), vengono valutati solo agli effetti del

BOZZA

CIPOLLINE DA INDUSTRIA TIPOLOGIA MAGGIOLINE

Art. 75 – ORT - Danno di qualità grandine
(Cipolline da industria tipologia maggioline)

Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO QUALITA' GRANDINE <i>(Cipolline da industria tipologia maggioline)</i>		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Bulbilli con diametro compreso tra 10 e 25 mm; bulbilli illesi;	0
B)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la prima tunica;	30
C)	Bulbilli non idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 10 mm o superiore a 25 mm, anche se colpiti da grandine;	50
D)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la seconda tunica;	60
E)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la terza tunica;	90
F)	I bulbilli, sia idonei che non idonei alla trasformazione, persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o presentando gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità;	90

I bulbi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro tra 10 e 25 mm) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.

CIPOLLINE DA INDUSTRIA TIPOLOGIA BORETTANE

Art. 76 – ORT - Danno di qualità grandine
(Cipolline da industria tipologia borettane)

Dopo aver accertato il danno di quantità dovuto al solo evento grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

DANNO DI QUALITA' GRANDINE <i>(Cipolline da industria tipologia borettane)</i>		
Classe Danno	Descrizione Danno	% Danno
A)	Bulbilli con diametro compreso tra 25 e 50 mm; bulbilli illesi;	0
B)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la prima tunica;	30
C)	Bulbilli idonei alla trasformazione, con diametro inferiore a 25 mm o superiore a 50 mm, anche se colpiti da grandine; Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la seconda tunica;	50
D)	Bulbilli con diametro idoneo alla trasformazione con colpi da grandine che interessano la terza tunica;	70
E)	I bulbilli, idonei alla trasformazione che presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati;	90
<i>I bulbi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco), che presentano danni conseguenti ad eventi atmosferici assicurati tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale (si considera idoneo alla trasformazione il prodotto con diametro tra 25 e 50 mm) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</i>		
<i>Le garanzie per cui non è prevista tabella di qualità operano esclusivamente per la perdita di peso del prodotto assicurato.</i>		

BOZZA

GRUPPO FAGIOLI

Fagioli freschi, fagioli da industria, fagioli secchi, fagioli secchi nani, fagioli secchi rampicanti, fagiolini, fagiolini da industria

FAGIOLI FRESCHI, DA INDUSTRIA, SECCHI, SECCHI NANI, SECCHI RAMPICANTI

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15%
Franchigia Evento	Vento Forte: 15%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale; .

Art. 77 – FAG - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Per Fagioli Freschi, da Industria, Secchi, Secchi Nani, Secchi Rampicanti:

Decorrenza Grandine – Eccesso di Pioggia – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Emergenza in caso di semina, all'attecchimento in caso di trapianto e non prima del 1° aprile
Cessazione Grandine	Maturazione di raccolta e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso
Decorrenza Vento Forte – Gelo e Brina – Siccità – Eccesso di Neve	Emergenza in caso di semina, all'attecchimento in caso di trapianto e non prima del 1° aprile
Cessazione Vento Forte - Gelo e Brina – Eccesso di Neve	30 settembre
Cessazione Siccità	Fase fenologica ingrossamento dei baccelli
Limitazioni e clausole speciali	Limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase e mai oltre il 30 settembre.

Per Fagiolini, Fagiolini Da Industria

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Emergenza in caso di semina, attecchimento in caso di trapianto
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Maturazione di raccolta

BOZZA

Art. 78 – FAG - Danno di qualità grandine*(Fagioli freschi, da industria, secchi, secchi nani, secchi rampicanti)*

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione commerciale.

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE <i>(Fagioli freschi, da industria, secchi, secchi nani, secchi rampicanti)</i>			
Descrizione	Freschi in baccelli %	Fresco sgranato da industria %	Seme Secco %
Baccelli e semi illesi	0	0	0
Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	20	0	0
Semi macchiati o ammaccati fino al 20% del baccello	40	20	20
Semi macchiati o ammaccati fino al 40% del baccello	60	40	40
Semi macchiati o ammaccati fino al 80% del baccello	80	60	60
Semi con lesioni gravi, spaccati, deformati	90	90	90

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

I semi e i baccelli persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o che presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Nel certificato di assicurazione deve essere indicata la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme. Nel caso in cui, a seguito di danni dovuti agli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel certificato di assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

FAGIOLINI, FAGIOLINI DA INDUSTRIA**Art. 79 – FAG - Danno di qualità grandine***(Fagiolini, fagiolini da industria)*

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione commerciale.

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE <i>(Fagiolini, fagiolini da industria)</i>			
Descrizione	Freschi in baccelli %	Fresco sgranato da industria %	Seme Secco %
Baccelli e semi illesi	0	0	0
Baccelli con lesioni lievi, baccelli macchiati	20	0	0
Semi macchiati o ammaccati fino al 20% del baccello	40	20	20
Semi macchiati o ammaccati fino al 40% del baccello	60	40	40
Semi macchiati o ammaccati fino al 80% del baccello	80	60	60
Semi con lesioni gravi, spaccati, deformati	90	90	90

BOZZA

Dopo l'accertamento del danno di quantità, la perdita di qualità verrà applicata sul prodotto residuo.

I semi e i baccelli persi e/o distrutti o da considerarsi tali, essendo il loro valore intrinseco da ritenersi azzerato, o che presentano gravi fenomeni di marcescenza direttamente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, sono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Nel certificato di assicurazione deve essere indicata la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme. Nel caso in cui, a seguito di danni dovuti agli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel certificato di assicurazione la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 80 – FAG - Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'*art. 2 - Oggetto della Garanzia* e ad integrazione dello stesso, la compagnia, limitatamente al prodotto fagiolini e fagioli, indennizza i danni da marcescenza dei baccelli provocati dall'eccesso di pioggia.

BOLLA

BOZZA

GRUPPO MELANZANE

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15%
Franchigia Evento	Vento Forte: 15%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 81 – MLZ - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla)																				
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerarsi fuori sono stabiliti come segue: <table border="1" data-bbox="507 947 1410 1184"> <thead> <tr> <th>Giorni dal Trapianto</th> <th>Raccolto progressivo</th> <th>% di Prodotto asportato</th> <th>% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>I</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>II</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>III</td> <td>30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>IV</td> <td>20</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo	% di Prodotto asportato	% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)	100	I	20	20	120	II	30	50	135	III	30	80	150	IV	20	100
Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo	% di Prodotto asportato	% minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**)																		
100	I	20	20																		
120	II	30	50																		
135	III	30	80																		
150	IV	20	100																		
(**) Per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati.																					

Art. 82 – MLZ - Danno di qualità grandine (Melanzane)

Con riferimento all'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Melanzane)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% danno
A)	Illesi, frutti con qualche lesione minima;	0
B)	Incisioni all'epicarpo;	10
C)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
F)	Deformazioni molto gravi;	90

BOZZA

I frutti distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Nel certificato di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

Per il prodotto melanzane ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Art. 83 – MLZ Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - *Oggetto della Garanzia* e ad integrazione dello stesso, la compagnia, limitatamente al prodotto melanzane, indennizza i danni da marcescenza delle bacche provocati dall'eccesso di pioggia.

BOLLA

BOZZA

GRUPPO PEPERONI

PERERONI

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 20%
Franchigia Evento	Vento Forte: 20%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 84 – PEP - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, si evidenziano sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla);																		
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerarsi fuori sono stabiliti come segue <table border="1" data-bbox="502 1025 1417 1332"> <thead> <tr> <th></th> <th>Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato</th> <th>% minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giorni dal Trapianto</td> <td>Normale (**) Tardivo (**)</td> <td>Normale (**) Tardivo (**)</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>30</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>20</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	Giorni dal Trapianto	Normale (**) Tardivo (**)	Normale (**) Tardivo (**)	110	20	20	130	30	50	140	30	80	150	20	100
	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)																	
Giorni dal Trapianto	Normale (**) Tardivo (**)	Normale (**) Tardivo (**)																	
110	20	20																	
130	30	50																	
140	30	80																	
150	20	100																	
	<p>(*) Per i giorni di trapianto intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati. (**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente.</p> <p>Per la Produzione a ciclo estivo la garanzia cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre dell'anno in corso, anche quando non siano trascorsi i giorni dai trapianti così come indicato nella tabella sopra riportata.</p> <p>Per la Produzione a ciclo autunnale (per trapianto dal primo luglio in poi), La garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 15 dicembre dell'anno in corso, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sopra riportata.</p>																		

Nel certificato di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

BOZZA

Art. 85 – PEP - Danno di qualità grandine
(Peperoni)

Con riferimento all'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Peperoni)		
Classe Danno	Descrizione Danno	% danno
A)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
B)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	15
C)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo;	35
D)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60

I frutti distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità. Per il prodotto peperoni ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.

Art. 86 – PEP - Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - *Oggetto della Garanzia* e ad integrazione dello stesso, la compagnia, limitatamente al prodotto peperoni, indennizza i danni da marcescenza delle bacche provocati dall'eccesso di pioggia.

GRUPPO MAIS

MAIS DA GRANELLA, INSILAGGIO, DA SEME, DOLCE

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 87 – MAI - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, si evidenziano sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine – Vento Forte – Eccesso Pioggia – Gelo e Brina – Alluvione	Emergenza
Cessazione Grandine	Maturazione (Punto Nero)
Cessazione Vento Forte	1) Mais da granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa ; 2) Mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa ; 3) Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea ; ad eccezione di eventi con almeno il 9° grado della scala Beaufort (burrasca forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) per tutte le tipologie, alla maturazione di raccolta.
Cessazione Eccesso di Pioggia – Alluvione – Sbalzo Termico – Vento Caldo – Colpo di Sole / Ondata di Calore	alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa ;
Cessazione Gelo e Brina	20 maggio;
Decorrenza Siccità – Sbalzo Termico – Colpo di Sole / Ondata di Calore – Vento Caldo	dall'inizio della fase fenologica “seconda sotto fase di levata” (emissione della 9a foglia nelle classi 600-700)
Cessazione Siccità	per il mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa ; • per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea .
Limitazioni e clausole speciali	Per Fase di maturazione farinosa , in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico; Per Fase di maturazione cerosa si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto; Per Fase di maturazione lattea si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto; Per Fase fenologica “seconda sottofase di levata” si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico Per Fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 9a foglia nelle classi 600-700) si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;

Massima resa assicurabile per ettaro limitatamente alle tipologie di tipo A e B.

A parziale deroga dell'art. 2 - Oggetto della garanzia e della definizione di produzione (resa), la resa massima assicurabile per ettaro non può essere superiore a:

AREA	Mais da granella (14% di umidità)		Mais da insilaggio		Mais dolce	
	(x100 kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha	(x100kg)/ha
	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO	IRRIGUO	NON IRRIGUO
Nord	140	80	600	350	170	150
Centro/sud	120	70	500	300	160	110

Nel certificato di assicurazione, l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni del "Glossario".

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato di assicurazione come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura non irrigua.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 88 – MAI - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda:

- **MAIS DA INSILAGGIO:** la pianta intera raccolta a maturazione cerosa;
- **MAIS DA SEME:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione;
- **MAIS DOLCE:** le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce".

Art. 89 – MAI - Danni precoci da Eccesso di pioggia

Salvo quanto previsto all'art. 12 - Soglia nel caso di danni precoci dovuti all'avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 dell'anno in corso e che abbiano avuto per effetto:

1. la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq;
2. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq;

la compagnia, su richiesta dell'assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. piano di sviluppo rurale della regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia. In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 - Mandato del Perito - norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

BOZZA

Art. 90 – MAI - Danno di qualità grandine
(Mais da granella)

Con riferimento all'art. 2 - Oggetto della garanzia, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Mais da granella)									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	14	18	20	25
<i>Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione</i>									

Art. 91 – MAI - Danno di qualità grandine
(Mais da insilaggio, da biomassa)

Con riferimento all'art. 2 - Oggetto della garanzia, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Mais da insilaggio, da biomassa)									
	Percentuale perdita di quantità								
	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
EPOCA DEL SINISTRO	Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo								
Emergenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1° sott. di levata 1/3	0	1	1	2	3	4	5	7	9
½	0	1	2	4	5	7	9	11	13
2/3	0	2	3	6	8	10	12	14	16
2° sott. di levata 1/3	0	2	4	7	10	12	14	16	18
½	0	2	5	8	11	13	15	17	19
2/3	0	2	6	9	12	14	16	18	20
Fioritura	0	2	6	9	12	14	16	18	20
Post. Fioritura	0	2	6	9	12	14	16	18	20
Maturazione Lattea	0	2	5	8	11	13	15	17	19
Maturazione Latteo-cerosa	0	1	4	6	8	10	12	15	17
Raccolta cerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione</i>									

Art. 92 – MAI - Danno di qualità grandine
(Mais da seme)

Con riferimento all'art. 2 - Oggetto della garanzia, la garanzia è estesa al danno di qualità, limitatamente alle sole grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Mais da seme)									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50
<i>Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione</i>									

BOZZA

Art. 93 – MAI - Danno di qualità grandine
(*Mais dolce*)

Con riferimento all'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE									
<i>(Mais dolce)</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60
<i>Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione</i>									

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

BOZZA

GRUPPO RISO

RISO, RISO INDICA

Sintesi Condizioni Generali Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Scoperto (Art. 13 - CGA)	Sbalzo Termico = 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale; .

Art. 94 – RIS - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine – Eccesso di Pioggia – Gelo e Brina – Siccità – Alluvione - Colpo di Sole/Ondata di Calore	Emergenza
Cessazione Grandine - Eccesso di Pioggia – Gelo e Brina – Siccità – Alluvione - Colpo di Sole/Ondata di Calore	Maturazione di raccolta
Decorrenza Vento Forte	dall'emissione della terza foglia e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio dell'anno in corso;
Cessazione Vento Forte	e cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa . La garanzia Vento Forte cessa comunque 20 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto e comunque entro le ore 12.00 del 20 settembre dell'anno in corso, ad eccezione di eventi con almeno il 9° grado della scala Beaufort (burrasca forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) dove cessa alla maturazione di raccolta
Decorrenza Sbalzo Termico	la garanzia opera esclusivamente per i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia . Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).
Cessazione Sbalzo Termico	Maturazione lattea
Decorrenza Vento Caldo	dall'emissione della terza foglia e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio dell'anno in corso;
Cessazione Vento Caldo	e cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa
Limitazioni e clausole speciali	Per Fase emissione della terza foglia si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico; Per Fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico; Per Fase emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

BOZZA

Art. 95 – RIS – Varietà di riso appartenenti alla sottospecie INDICA

Per caratteristiche agronomiche proprie, le Varietà di riso appartenenti alla sotto specie INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Artico – Asia – Cadet – Condor – Eolo – Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giano – Giove – Gladio – Mercurio – Oscar – Perseo – Porto – Santerno – Saturno – Sillaro – Sprint – Tanaro – Thaibonnet – Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre Varietà di riso, quindi dovranno essere riportate su apposito contratto relativo alle sole Varietà di Riso tipo Indica. Sono equiparate a tale sottospecie, anche le Varietà Libero, Sirio CI, Mare, CI 71, CI 26, CI 46, CI 80CL in quanto manifestano medesime sensibilità e comportamento alle avversità atmosferiche assicurate delle Varietà indica.

Art. 96 – RIS - Danno di qualità grandine GARANZIA OPZIONALE

(Riso e Riso Indica)

Con riferimento all'*art. 2 - Oggetto della garanzia*, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella.

La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

DANNO DI QUALITA' GRANDINE									
<i>(Riso e Riso Indica)</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	6	8	10	13	17	19	22
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione									

GRUPPO LEGUMINOSE

PISELLI, PISELLO PROTEICO, PISELLI SECCHI

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15%
Franchigia Evento	Vento Forte: 15%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 97 – LEG - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine – Eccesso di Pioggia – Alluvione – Sbalzo Termico – Colpo di Sole - Ondata di Calore – Vento Caldo	Emergenza in caso di semina, all'attecchimento in caso di trapianto e non prima del 1° marzo
Cessazione Grandine	Maturazione di raccolta e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso
Decorrenza Vento Forte – Gelo e Brina – Siccità – Eccesso di Neve	Emergenza in caso di semina, all'attecchimento in caso di trapianto e non prima del 1° marzo
Cessazione Vento Forte	30 settembre
Cessazione Gelo e Brina	20 maggio
Cessazione Siccità	Fase fenologica Ingrossamento dei baccelli
Cessazione Eccesso di Neve	20 maggio
Limitazioni e clausole speciali	Prodotto Pisello Secco Per Vento Forte, Gelo, Brina ed Eccesso di Neve poiché la pratica culturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli, trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase e comunque mai oltre la data del: <ul style="list-style-type: none"> • 30 luglio per i piselli da industria; • 15 agosto per i piselli da consumo fresco.

Nel certificato di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

Nel certificato di assicurazione deve essere indicata la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata nel certificato di assicurazione, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 98 – LEG - Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 2 - *Oggetto della Garanzia* e ad integrazione dello stesso, la compagnia, limitatamente al prodotto piselli indennizza i danni da marcescenza ai baccelli provocati dall'eccesso di pioggia.

GRUPPO OLEAGINOSE

SOIA, COLZA, GIRASOLE

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale; .

Art. 99 – OLE - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine	Emergenza
Cessazione Grandine	Maturazione di raccolta Per il prodotto Soia la grandine cessa per: <ul style="list-style-type: none"> primo raccolto il 31 ottobre dell'anno in corso secondo raccolto il 30 novembre dell'anno in corso.
Decorrenza Vento Forte	Emergenza
Cessazione Vento Forte	Alla fase fenologica R8 (maturazione piena) Ad eccezione di eventi con almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) alla maturazione di raccolta
Decorrenza Eccesso di Pioggia	Emergenza
Cessazione Eccesso di Pioggia	Maturazione di raccolta
Decorrenza Gelo e Brina	Emergenza
Cessazione Gelo e Brina	20 maggio
Decorrenza Siccità – Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Alla fase fenologica riproduttiva “R1” (inizio fioritura)
Cessazione Siccità - Sbalzo Termico – Colpo di Sole-Ondata di Calore – Vento Caldo	Maturazione di raccolta Per il prodotto Soia cessazione all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena)
Decorrenza Alluvione	Emergenza
Cessazione Alluvione	Maturazione di raccolta
Limitazioni e clausole speciali	Per Fase fenologica riproduttiva “R1” (inizio fioritura) , si intende la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Per Fase fenologica R8 (maturazione piena) , intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

BOZZA

Art. 100 – OLE - Danni precoci da Eccesso di pioggia

Salvo quanto previsto all'art. 12 - *Soglia* nel caso di danni precoci dovuti all'avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 dell'anno in corso e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ha, tale da far rimanere un investimento residuo di piante inferiore a 20 piante/mq per le Cultivar monostelo e inferiore a 15 piante/mq per le Cultivar a sviluppo ramificato la compagnia, su richiesta dell'assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto Indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 - *Mandato del Perito - norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.*

Art. 101 – OLE - Danno di qualità grandine GARANZIA OPZIONALE

(Soia)

Con riferimento all'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE									
<i>(Soia)</i>									
Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	25
<i>Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione</i>									

GRUPPO TABACCO

TABACCO, TABACCO KENTUCKY

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 15%
Franchigia Evento	Vento Forte: 15%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Scoperto (Art. 13 - CGA)	Vento Forte = 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

Art. 102 – TAB - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Dall'attecchimento delle piantine trapiantate
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Le garanzie si estinguono progressivamente in rapporto alla raccolta del prodotto e comunque cessano: <ul style="list-style-type: none"> al 20 ottobre per tutte le varietà coltivate nelle regioni del Nord Italia; al 30 ottobre nel Centro e Sud Italia;
Decorrenza Vento Forte	Dal decimo giorno (10°) successivo dalla data di trapianto indicata sul certificato.
Cessazione Vento Forte	Cessa a cimatura avvenuta, ove prevista, ed a maturazione commerciale ove la cimatura non è prevista e comunque mai oltre quanto previsto ai primi due punti del presente articolo. Si specifica che per cimatura completamente avvenuta s'intende il raggiungimento sul campo di almeno l'80% delle piante cimate.
Decorrenza Gelo e Brina Autunnale	Alle ore 12:00 dello 01 ottobre; Per il Tabacco non è prevista copertura per le garanzie Gelo e Brina primaverili.
Cessazione Gelo e Brina Autunnale	Cessano per tutte le varietà alle ore 12:00 del 15 ottobre;

Art. 103 – TAB – Indicazioni necessarie da inserire nel certificato

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di trapianto;
- la modalità di raccolta (manuale o meccanica);
- se trattasi di coltivazione soggetta a cimatura;
- il relativo numero ottenibile di foglie utili.

Art. 104 – TAB - Valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky

La valutazione del danno per tutte le varietà ad eccezione del Kentucky è la seguente:

- Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:
 - tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
 - tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che l'innanzi indicata pratica non sia effettuata.
- La valutazione del danno complessivo è convenzionalmente effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

BOZZA

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, determinate anche da rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale;
- d) le foglie con parti asportate, o da considerarsi tali, fino al 15% sono da considerarsi illese.

Art. 105 – TAB - Valutazione del danno varietà Kentucky

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, la valutazione del danno complessivo è convenzionalmente effettuata, escludendo le sei foglie basali, considerando uguali tutte le foglie utili ottenibili al di sotto del limite della cimatura, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali, determinate anche da rotture di costole primarie e secondarie e da sfrangiatura della pagina fogliare;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale. Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, convenzionalmente valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni collettiva foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 106 – TAB - Denunce di danno assicurato

Nelle denunce di danno l'assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 107 – TAB - Raccolta scalare del prodotto

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura *dell'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 108 – TAB – Danni derivanti dalla piegatura delle piante di tabacco

Il danno complessivo è determinato anche tenendo conto dei danni diretti (meccanici) alla foglia; sono ricompresi anche i danni derivanti dalla piegatura delle piante di tabacco come di seguito precisato.

Il danno da piegatura viene valutato quando almeno il 15% delle piante presenti nella singola partita abbia subito, a causa dell'evento Vento Forte, un'inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore al 20% e rimborsa convenzionalmente l'assicurato dei costi sostenuti a seguito dell'operazione manuale di raddrizzamento delle stesse, nella misura massima di 800 €/ha per anno e proporzionalmente alla superficie interessata da piegatura, rilevata dai periti sulla coltura assicurata.

Il danno da piegatura è riconosciuto fino alla fase di cimatura delle piante, intendendo per essa la fase fenologica nella quale almeno il 50% delle piante presenti nella partita sono state cimate.

Nel caso di prodotto che non preveda la suddetta pratica culturale, il diritto al succitato rimborso cessa in data 10/08. Il danno meccanico diretto alle foglie cessa come previsto dall'Art. 102.

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia a detta integrazione di garanzia.

GRUPPO INDUSTRIALI

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE-SEME), SPINACIO, SPINACIO

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 20%
Franchigia Evento	Vento Forte: 20%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale; .

Art. 109 – IND - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, si evidenziano sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte	Emergenza
Cessazione Grandine e tutte	Maturazione di raccolta

Per il prodotto Bietola da zucchero (radice-seme) la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: mono germe genetico, mono germe meccanico, plurigerme. Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante porta seme.

Per il prodotto Barbabietola da zucchero (seme), ad integrazione di quanto sopra riportato, la garanzia è prorogata, se previsto dalla pratica colturale, al prodotto lasciato ad essiccare in campo per 7 (sette) giorni dall'estirpo al taglio. In deroga a quanto previsto all'art. 15 – *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, il danno deve essere comunicato a mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento indicando la probabile data di raccolta

Art. 110 – IND - Danno da defogliazione
(Barbabietola da zucchero Radice)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dagli eventi oggetto della garanzia.

TABELLA DANNO DA DEFOGLIAZIONE (Barbabietola da zucchero Radice)									
EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
COEFFICIENTE DI DANNO									
1° GIUGNO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2° GIUGNO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3° GIUGNO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1° LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2° LUGLIO	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3° LUGLIO	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1° AGOSTO	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2° AGOSTO	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3° AGOSTO	-	0	0	0	5	6	8	9	10

BOZZA

SPINACIO**Art. 111 – IND - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130° giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di semina del prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 112 – IND - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo. Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 113 – IND - Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata considerando uguali tutte le foglie utili ed escludendo le prime due foglie basali.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	Tutte le Avversità
Classificazione del danno		% danno
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie);	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie;	50
c)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di grandi dimensioni e forte intensità, rotture di foglie, costole e/o di lembi fogliari interessanti almeno 8 foglie;	90
<i>Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli eventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.</i>		

Art. 114 – IND - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 27 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 115 – IND - Adempimenti in caso di danno

In deroga a quanto previsto all' art. 23 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro*, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società entro 24 ore dall'evento.

Art. 116 – IND - Quantitativo assicurabile

Il quantitativo massimo assicurabile di spinacio non deve superare i 90 q.li per ettaro. Il termine ultimo di assunzione delle richieste di assicurazione è stabilito al 30 novembre.

BOZZA

GRUPPO PATATE

PATATE, PATATE DA INDUSTRIA, DA CONSUMO FRESCO

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 10%
Franchigia Evento	Vento Forte: 10%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale; .

Art. 117 – IND - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, si evidenziano sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte	Emergenza
Cessazione Grandine e tutte	Maturazione di raccolta

Per il prodotto Patate nel certificato di assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura da industria o da consumo fresco.

PATATE DA INDUSTRIA

Art. 118 – IND - Operatività delle garanzie

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'. L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 119 – IND - Danno di quantità e di qualità grandine

(Patate da industria)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati. La perdita di qualità, applicata sul prodotto residuo dalla perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE valutata in relazione al 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale' annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto determinato esclusivamente da lesioni e da imperfezioni esterne ed interne causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia, in base alle seguenti fasce di qualità:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Patate da industria)		
FASCIA	DANNO %	PRODOTTO IDONEO PER
A	0	Produzione di "chips"
B/B1	25	Produzione di "stiks"
C	40	Produzione di fiocco/purè

PATATE DA CONSUMO FRESCO

Art. 120 – IND - Operatività delle garanzie

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco. L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale, anche se insistente su comuni diversi.

BOZZA

Art. 121 – IND - Danno di quantità e di qualità grandine
(Patate da consumo fresco)

Il danno è imputabile alle perdite di quantità e di qualità, causate da tutti gli eventi assicurati. La perdita di qualità, applicata sul prodotto residuo dalla perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE valutata in base alle classificazioni e relativi coefficienti, riportati nella seguente tabella:

TABELLA "A" DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Patate da consumo fresco)		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco o umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti ed altri difetti; • sono privi di deformazioni o con deformazioni appena accennate; 	0
B)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco o umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 28 mm e massimo di 45 mm; Per i tuberi che presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm sono ammessi quelli di cui alla classe A) che presentano lievi difetti di forma, di sviluppo o di colorazione <u>non superiori a</u> : <ul style="list-style-type: none"> • 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; • 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • 20% del volume totale del tubero per le deformazioni; 	30
C)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile ma che presentano imperfezioni esterne o interne che comportano una % di danno superiore a quelli di classe B). Fanno parte di questa classe i tuberi che: <ul style="list-style-type: none"> • presentano un calibro minimo di 28 mm e massimo di 45 mm; Per i tuberi che presentano un calibro minimo di 45 mm e massimo di 75 mm sono ammessi quelli di cui alla classe A) che presentano difetti di sviluppo e colorazione: <ul style="list-style-type: none"> • superiori a 5 mm di profondità per le screpolature e le lesioni; • compresi tra il 10% ed il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; • deformazione con volume interessato tra il 20 e il 50% del tubero; 	50
D)	I tuberi di questa classe devono presentare la forma ed il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi A), B), C) e destinati solo alla trasformazione industriale;	75
E)	I tuberi di questa classe devono avere azzerato ogni intrinseco valore commerciale;	90
I tuberi persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		
Relativamente a quanto indicato nella "Descrizione", si considerano esclusivamente le lesioni, le imperfezioni esterne ed interne e le marcescenze causate direttamente dalle avversità atmosferiche in garanzia.		

BOZZA

GRUPPO VIVAI

PIANTE DI VITI PORTA INNESTI, PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE, NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE, VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO), VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO, PIANTE DA FRUTTO IN VIVAIO E DI OLIVO, VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO), VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)

Sintesi Generale Condizioni Assicurazioni	
Franchigia Evento	Grandine: 20%-30%
Franchigia Evento	Vento Forte: 20%-30%
Franchigia Evento	Altre Garanzie: 30%
Franchigia Combinata (Art. 13 - CGA)	Franchigia del 30% che viene ridotta di 1 punto percentuale per ogni punto Grandine/Vento Forte che eccede la franchigia contrattuale applicata, fino alla franchigia minima del 20%
Limiti Indennizzo (Art. 14 - CGA)	In nessun caso la compagnia pagherà per gli eventi: <ul style="list-style-type: none"> Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Ondata di Calore e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 50% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale;

PIANTE DI VITI PORTA INNESTI - PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE

Art. 122 – VIV - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 9 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, si evidenziano sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Schiusa delle gemme
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 123 – VIV – Indicazioni necessarie da inserire nel certificato

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Della varietà;
- Data di impianto;
- Della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- Del numero dei ceppi.

Art. 124 – VIV – Requisiti delle talee in garanzia

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 125 – VIV - Danno di qualità grandine

(Piante di viti porta innesti - piante madre di portinnesti di vite)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

BOZZA

DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Piante di viti porta innesti - piante madre di portinnesti di vite)		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale;	0
B)	Qualche lesione al midollo e più lesioni al cilindro centrale;	30
C)	Più lesioni al midollo;	45
D)	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E)	Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo;	90

Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 126 – VIV - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Schiusa delle gemme
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 15 di novembre dell'anno in corso

Art. 127 – VIV - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma -) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Della varietà;
- Del numero dei ceppi.

Art. 128 – VIV - Danno di qualità grandine

(Nesti (marze) di cloni selezionati di vite)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità è valutato per la zona compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Nesti (marze) di cloni selezionati di vite)		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale;	0
B)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo;	40
C)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma;	90

I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamiento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)

Art. 129 – VIV - Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e varietà;
- Data di impianto;

- Numero delle barbatelle.

BOZZA

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 130 – VIV - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso

Art. 131 – VIV - Danno di qualità grandine

(*Vivai di vite, barbatelle innestate e franche di vite in vivaio*)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili (gemma basale + successive 2 gemme) in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (<i>Vivai di vite, barbatelle innestate e franche di vite in vivaio</i>)		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio;	0
B)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;	25
C)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità;	40
D)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale;	70
E)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	90

Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni:

- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni:

- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

Per le piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite:

l'effetto del danno che abbia comportato:

- rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
- mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.

VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO - PIANTE DA FRUTTO IN VIVAIO E DI OLIVO

Art. 132 – VIV - Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 133 – VIV - Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

BOZZA

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	Schiusa delle gemme
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	Alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso

Art. 134 – VIV - Danno di qualità grandine
(Vivai di piante da frutto)

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE
TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE
(Vivai di piante pomacee)

Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5;	0
B)	Piante con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 e/o rade lesioni superiori a cm. 1,0;	15
C)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5;	30
D)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante sveltate;	50
E)	Piante con ferite che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione;	70
F)	Piante con numerose lacerazioni;	90

VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE
TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE
(Vivai di piante drupacee)

Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5;	0
B)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 o qualche lesione superiore a cm. 1,5;	10
C)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5;	20
D)	Piante con rade lacerazioni;	40
E)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione;	65
F)	Piante con numerose lacerazioni;	90

Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA
TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE
(Vivai piante da frutto actinidia)

Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
B)	Piante con rade lesioni;	15
C)	Piante con qualche lesione;	30
D)	Piante con numerose lesioni e/o con rade lacerazioni;	50
E)	Piante con qualche lacerazione;	70
F)	Piante con numerose lacerazioni;	90

Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base.

BOZZA

VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)

Art. 135 – VIV - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	A) per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto; B) per i vivai di due anni, dal 1° marzo;
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre dell'anno in corso

Art. 136 – VIV - Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 2 - *Oggetto della garanzia*, il danno complessivo è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAIO DI UN ANNO DANNO DI QUALITA' (Vivaio di un anno)		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Illesi, qualche lesione alla corteccia, lievi curvature;	0
B)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base, curvature medie intervenute nei primi 100 cm dalla base;	25
C)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvature gravi intervenute nei primi 150 cm svettamenti oltre i 100 cm dalla base;	50
D)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvature gravissime intervenute nei primi 15 cm;	85

Gli astoni persi, distrutti, gli svettamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAIO DI DUE ANNI TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE (Vivaio di due anni)		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Illesi, qualche lesione alla corteccia, lievi curvature;	0
B)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvature medie intervenute nei primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno;	25
C)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvature gravi intervenute nei primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno svettamenti oltre i 100 cm della porzione sviluppata nel 2° anno;	50
D)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura gravissime intervenuta nei primi 150 cm dalla base;	85

Gli astoni con svettamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne grandine e vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.

Per i danni causati ad impianti di un anno su radici di 3 anni i coefficienti sopra riportati sono ridotti del 30%.

Per i danni da curvatura dovuti alla calamità vento forte alle varietà di pioppo destinate alla produzione di impianti a scopi energetici o a breve rotazione (short rotation) i coefficienti sopra riportati sono ridotti del 50% ed il limite di risarcimento è del 30%. Il danno da curvatura è comunque preso a 100 cm dalla base.

BOZZA

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)**Art. 137 – VIV - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 - *Pagamento del Premio - Decorrenza e scadenza della garanzia*, fermo quanto in essi previsto, si evidenziano le sotto riportate decorrenze e cessazioni garanzie:

Decorrenza Grandine e tutte le Altre Avversità	alle ore 12.00 del 1° maggio dell'anno in corso
Cessazione Grandine e tutte le Altre Avversità	ore 12.00 del 31 ottobre dell'anno in corso

Al certificato di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

A deroga di quanto previsto all'art. 15 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro*, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Compagnia - Rischi Agricoli - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.

Art. 138 – VIV - Danno di qualità grandine e vento forte

(Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso - vivaio)

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TABELLA DANNO DI QUALITA' GRANDINE E VENTO FORTE <i>(Vivai di piante ornamentali e forestali in vaso - vivaio)</i>		
Classe Danno	Descrizione	% Danno
A)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
B)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60

Le piante perdute, distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

BOZZA

APPENDICE N° 1

Deroghe e integrazioni contrattuali alle condizioni generali e speciali di polizza

1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA

Fermo quanto previsto dall'Art.9 *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della Garanzia* delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Compagnia assicuratrice ha inizio, comunque, non prima delle ore 12 del:

- per le garanzie grandine e vento forte;
- per tutte le altre avversità

BOLZA

BOZZA

APPENDICE N° 2 - Pattuizioni gestionali e amministrative

2.1 - TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà come previsto dal P.G.R.A. 2024 salvo eventuali proroghe e/o modifiche:

Per le colture a ciclo autunno primaverile	31.05.2024
Per le colture permanenti	31.05.2024
Per le colture a ciclo primaverile e l'olivicoltura	30.06.2024
Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, vivai il portainnesto, vivai di viti e pioppelle	15.07.2024
Per le strutture aziendali	31.10.2024

2.2 - MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere:

- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in piante/Kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato n° 1;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare risponidenza con il piano culturale del fascicolo aziendale;
- il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e l'importo totale del premio;
- le franchigie applicate, distinte per avversità e l'eventuale soglia minima di danno;
- riferimento al Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR) allegato al certificato;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita arrotondata al quarto decimale (mq);
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia;
- l'indicazione della presenza o meno di un certificato di assicurazione non agevolata per la parte di rischio non coperta dal certificato di assicurazione agevolata.
- all'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate".
- la "dichiarazione con la quale "L'assicurato dichiara di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune oggetto di copertura (art.2 comma 4 D.lgs. n°102/04)".

Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "produzione biologica" e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto. Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni:

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel PGIR. In caso di contrasto, contraente si impegna a segnalare la discordanza all'Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall'Assicurato.

L'Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Condifesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione.

B) I certificati di assicurazione e le domande di riduzione, firmati dal Socio e dall'Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Compagnia, saranno redatti in quattro esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le quattro copie del certificato convalidate sono così destinate:

- una al Contraente;
- tre per l'Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso ed una destinata alla Compagnia.

C) La firma dell'Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Compagnia, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell'Assicurato è autografa e che è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.

D) Il Contraente provvederà a comunicare la codifica relativa a eventuali soci nuovi per l'inserimento nei certificati di assicurazione.

BOZZA

E) L'Intermediario Assicurativo, oppure il Rappresentante della Compagnia, dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro i tempi stabiliti dalla legge.

F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Condifesa, saranno ritirati dall'Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 15 giorni dal loro deposito presso il Contraente, previo avviso di deposito da parte del Contraente.

G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Compagnia, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

2.3 - POLIZZA DI REGOLAZIONE DEL PREMIO

In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Compagnia, le polizze di regolazione premio di fine campagna per tutti i prodotti, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia. Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio. Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Compagnia almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

2.4 - COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. La Compagnia prende atto dell'impegno del Condifesa a versare l'importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con valuta fissa al:

- 11 novembre 2024 per la quota relativa alle coperture di tutti i prodotti;

previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sul seguente c/c bancario:

IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Intestato a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Successivamente alla riscossione del premio la Compagnia rilascerà relativa quietanza. Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei premi la Compagnia invia al Contraente l'elenco dei certificati per la quadratura dei premi in formato elettronico, ad avvenuta quadratura la Compagnia invierà entro le date al punto a) e b) relativa lettera richiesta premio e trasmetterà al Contraente le rispettive polizze riepilogative. Entro 5 giorni dall'incasso dei premi la Compagnia rilascia al Consorzio le relative quietanze. Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Compagnia per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente polizza/convenzione.

2.5 - PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

La Compagnia provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci assicurati aventi diritto, a partire dal 23 dicembre 2024 ed entro il 31 gennaio 2025, salvo diversa volontà del Socio assicurato. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal contraente.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati di conteggio degli indennizzi, dovranno essere segnalati dal contraente alla Compagnia almeno 10 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi.

Entro trenta giorni antecedenti la data di pagamento dei risarcimenti la Compagnia invia al contraente l'elenco dei Soci aventi diritto al risarcimento.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso, nella sua totalità, del premio dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino all'effettivo incasso del premio anzidetto.

In caso di ritardato pagamento, imputabile alla Compagnia, gli indennizzi dovuti saranno maggiorati dell'interesse legale da liquidarsi contestualmente con l'indennizzo stesso.

2.6 - INSOLVENZA DEI SOCI

Il Condifesa segnala entro il 20 novembre 2023 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. Nel caso di insolvenza, la Compagnia, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Condifesa, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale indennizzo a saldo. Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Compagnia. Le cessioni di credito non sono concedibili a terzi, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente tra Contraente e Compagnia.

BOZZA

2.7 - GESTIONE DEL CONTRATTO

La Compagnia dichiara di aver affidato in outsourcing il servizio di assistenza alla gestione informatica e documentale del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, a Victor Insurance Italia S.r.l., la quale tratterà con il Contraente.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s. m. i., il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, **escluso** il pagamento dei premi, avverranno per il tramite dell'Agenzia Victor Insurance Italia S.r.l..

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata telefax o posta elettronica certificata a AMTRUST ASSICURAZIONI SPA saranno valide anche se fatte alla/dalla Agenzia che viene quindi riconosciuta dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

BOLLA

APPENDICE N. 3 - Perizia d'appello

In riferimento a quanto disposto dall'Art.19 *Perizia d'appello* delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d'appello. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione, a richiesta di una delle due parti, di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

COGNOME NOME	INDIRIZZO	PRODOTTI
ACTIS p.a. Piero	Nord	Riso, Cereali
NICOLI p.a. Lorenzo	Via Roma, 462 – 45030 - Pontecchio Polesine (RO) Tel: 348.3158770	Uva, Frutta, Cereali, Pomodoro
PEZZI agr. Attilio	Via Algeria, 34 - 44100 Ferrera (FE) Tel: 0532.740534 – 368.3710046	Frutta, Uva
MISEROCCHI dott. Orazio	Via dei Castagneti, 9 Dovadola (FC) Tel: 393. 9363057	Frutta, Uva
BOGA p.a. Pietro	Piazza San Francesco 26/2 –33043 - Cividale Friuli (UD) Tel: 0432.732346	Uva, Frutta, Frutta a Guscio, Vivai
FRATINI agr. Paolo	Via Sole, 10 – 06012 San Giustino (PG) Tel: 339.8904978	Uva, Frutta, Prodotti Speciali, Tabacco
LAPIOLI agr. Antonello	C.da San Martino, 2 - 65020 Rosciano (PE) Tel: 336.874300	Uva, Frutta, Prodotti Speciali, Pomodoro
DE CARLUCCIO agr. Gerardo	Via San Leonardo, 202 - 84131 Salerno (SA) Tel: 392.0541696	Uva, Frutta, Prodotti Speciali
TUMOLO agr. Antonio	Via Turati, 75 – 73045 Leverano (LE) Tel: 327.7981212	Uva, Frutta, Prodotti Speciali

APPENDICE N° 4 - Pattuizioni in deroga

Per la presente polizza si intendono concordate le seguenti deroghe:

Letta, approvata e sottoscritta fra le Parti

Contraente

AMTRUST ASSICURAZIONI

BOLLA

BOZZA

APPENDICE N° 5 - Regolamento IVASS 40 e 41 del 02/08/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa polizza collettiva ha ricevuto dalla Società la documentazione precontrattuale;
- la documentazione precontrattuale sarà consegnata, da parte del contraente, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla polizza collettiva, direttamente, o anche per il tramite degli intermediari della Società.

Il Contraente

AMTRUST ASSICURAZIONI

BOLLA

ALLEGATO n° 1 - PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI

Sono concordati tra la Società e il contraente per prodotto e varietà e riportate in un elaborato a parte.

BOLZA

ALLEGATO n° 2 - TARIFFE DI PREMIO

Sono stabilite dalla Società in base agli accordi con il Contraente per comune e prodotto, e riportate in un elaborato a parte.

CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale. Le franchigie previste sono 10%, 15%, 20% e 30%.

Sulle tariffe per le avversità grandine e vento forte per il passaggio a franchigia superiore saranno praticati sconti come di seguito indicato:

- dalla franchigia 10% alla franchigia 15% - sconto 15%
- dalla franchigia 10% alla franchigia 20% - sconto 30%
- dalla franchigia 10% alla franchigia 30% - sconto 40%
- dalla franchigia 15% alla franchigia 30% - sconto 30%

CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tariffa sottoindicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine.

Garanzia Grandine

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'*art. 33 – "Operatività della garanzia"* delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
- per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 80%;
- per il prodotto actinidia e uva riduzione fissa pari al 75%.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine chiusura anticipata a 10 giorni prima della raccolta, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'*art. 33 – "Operatività della garanzia"* delle Condizioni Speciali di Assicurazioni. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:
per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 40%.

Garanzia Gelo/Brina

Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- potenza del motore non inferiore a 150 cv.

A un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- potenza del motore non inferiore a 250 cv.

TARIFFE DI PREMIO

La Compagnia e il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base agli allegati elenchi di tassi percentuali.

Deroghe alle tariffe concordate

Qualora il **Contraente** adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o solo di alcuni dei propri Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.